

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XLVIII

n. 3

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI APPROVATE
DAL PARLAMENTO NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 1996**

*(Articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

Comunicata alla Presidenza il 1° aprile 1997

INDICE

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1996

1. La manovra di bilancio e la legge finanziaria ...	Pag. 6
1.1 Considerazioni generali	» 6
1.2 La legge finanziaria e i provvedimenti collegati .	» 13
1.3 Le entrate	» 15
1.4 La spesa previdenziale	» 20
1.5 La spesa sanitaria	» 23
1.6 La finanza locale	» 29
1.7 Trasporti	» 31
2. Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre ...	» 33
2.1 Dati e valutazioni di insieme	» 33
2.2 Osservazioni specifiche su singole leggi	» 38
Allegati	» 71



Corte dei Conti

A Sezioni riunite in sede referente

composte dai magistrati:

PRESIDENTE

dott. Giuseppe CARBONE

PRESIDENTI DI SEZIONE:

dott. Girolamo CAIANIELLO

dott. Tullio LAZZARO

CONSIGLIERI:

dott. Mario GORI

dott. Felice SERINO

dott. Raffaele SQUITIERI

dott. Maurizio MELONI

dott. Benito CARUSO

dott. Paolo NERI (rel.)

dott. Mario FALCUCCI

dott. Maria SANTORO D'AMBROSIO

dott. Carlo CHIAPPINELLI

dott. Simonetta ROSA

dott. Guido MACCAGNO

dott. Giuseppe GUARINO

dott. Maurizio PALA

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 23.10.1996, n. 543 convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

UDITO nella Camera di Consiglio del 26 marzo 1997, il relatore consigliere Paolo NERI, nonché per singoli aspetti del referto, i magistrati del Servizio Relazioni al Parlamento Consiglieri Maurizio PALA (entrata), Giuseppe GUARINO (spesa previdenziale), Carlo CHIAPPINELLI (spesa sanitaria), Benito CARUSO (finanza locale e trasporti);

PRESENTE il vice Procuratore generale Pasquale IANNANTUONO;

ha deliberato la seguente

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 1996

1. La manovra di bilancio e la legge finanziaria

1.1 Considerazioni generali

1.1.1 Con il DPEF 1997/99, a metà dello scorso anno, in un contesto in cui già si manifestavano i segnali di una dilatazione del fabbisogno del settore statale tale da non poter essere attribuita per intero al rallentamento congiunturale, il governo confermava gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di programmazione dell'anno precedente.

Al momento di predisporre la legge finanziaria e i provvedimenti collegati per il 1997, il Governo decideva invece di accelerare il percorso di riequilibrio di finanza pubblica, puntando a conseguire, fin dal 1997, l'obiettivo di un rapporto tra indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche e PIL pari al 3%, in linea con i parametri richiesti dal Trattato di Maastricht.

Le meno favorevoli proiezioni tendenziali dei conti pubblici, che già in quella fase scontavano un significativo sconfinamento del fabbisogno del 1996, unitamente alla necessaria ulteriore revisione verso il basso delle previsioni macroeconomiche, rendevano particolarmente intenso lo sforzo aggiuntivo da compiere per raggiungere tempestivamente gli obiettivi europei.

Con la Nota di aggiornamento al DPEF 1997/99, venivano ricalibrati gli interventi correttivi necessari per realizzare, nel triennio, i saldi programmatici indicati nel DPEF 1997/99 e, contemporaneamente, era definito un "intervento straordinario per l'Europa" per conseguire nel 1997 l'obiettivo del 3%.

Nel complesso, la misura degli interventi da attuare con la manovra di bilancio per il 1997 risultava così quasi raddoppiata rispetto alle iniziali indicazioni programmatiche del DPEF (da circa 32 mila miliardi a circa 62 mila miliardi).

Una parte della manovra complessiva, definita "strutturale", era programmata per produrre un effetto di contenimento del fabbisogno pari a 37.500 miliardi nel 1997, in conseguenza di riduzioni di spesa per circa 25.000 miliardi e di maggiori entrate per circa 12.500 miliardi. A questo primo blocco di misure si accompagnava il cosiddetto "intervento per l'Europa", stimato originariamente in 25.000 miliardi, e che si sarebbe realizzato per metà attraverso "una contribuzione straordinaria sui redditi" e per l'altra metà attraverso "misure selettive di miglioramento del fabbisogno", che al momento della presentazione della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati erano imprecisate operazioni di riclassificazioni contabili e di tesoreria.

Nel complesso, dunque, agli interventi sulle entrate era assegnato il compito di assicurare un gettito commisurato, in termini di settore statale, in circa 25 mila miliardi, a fronte di una manovra totale di 62.500 miliardi (50 mila al netto delle operazioni contabili). Le valutazioni ufficiali formulate al momento della presentazione della manovra di bilancio non facevano distinzioni, circa gli effetti delle misure proposte, tra il conto del settore statale e il conto delle amministrazioni pubbliche, ben più significativo per la verifica di congruità degli interventi rispetto ai parametri di Maastricht.

Secondo la consuetudine dei documenti governativi, inoltre, le stime offerte sugli effetti attesi dei provvedimenti si limitano ai cosiddetti "effetti d'impatto", come se, in altri termini, gli stessi provvedimenti fiscali (o di contenimento delle spese) non incidessero sulle grandezze macroeconomiche (reddito disponibile, consumi, investimenti ecc.) e, quindi, per retroazione, sui conti della finanza pubblica.

1.1.2 La manovra di riequilibrio della finanza pubblica per il 1997 ha trovato attuazione con la legge finanziaria (L.663/96), con il provvedimento collegato "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (L.662/96) e con il decreto di fine anno "Misure urgenti in materia tributaria, finanziaria ecc." (D.L. 669/96, convertito con legge).

All'approvazione parlamentare di tali provvedimenti si affiancava, più di recente, l'approvazione da parte di EUROSTAT (l'ufficio statistico delle Comunità europee) di alcune riclassificazioni e revisioni di criteri contabili, che ha consentito di precisare natura ed effetti delle misure selettive di riduzione dell'indebitamento prospettate nella Nota di aggiornamento al DPEF.

Le modifiche all'originario impianto della manovra introdotte nel corso del dibattito parlamentare non hanno comportato variazioni quantitative di rilievo sui saldi, mentre hanno prodotto significative correzioni nella composizione tra poste d'entrata e di spesa. Nel complesso, l'effetto d'impatto delle misure di contenimento del fabbisogno è rimasto sul livello dei circa 62 mila miliardi indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF e dalla Relazione previsionale e programmatica per il 1997. Tale effetto, inoltre, risulterebbe della medesima entità, sia se misurato in termini di settore statale che in termini di contabilità nazionale (conti delle amministrazioni pubbliche).

Peraltro, come di consueto, fino alla diffusione della prima relazione trimestrale di cassa manca qualsiasi valutazione ufficiale sulla composizione e sugli effetti quantitativi della manovra così come approvata dal Parlamento con riferimento ai diversi aggregati di finanza pubblica.

Secondo analisi condotte recentemente dalla Banca d'Italia (Bollettino Economico n.28, febbraio 1997), il completamento della manovra e l'integrazione delle specifiche

operazioni contabili concordate con gli uffici della Comunità permettono di disporre di un quadro definito, dal quale emergerebbe una composizione diversa da quella originariamente proposta e, sotto questo aspetto, con significativi scostamenti tra settore statale e conto delle amministrazioni pubbliche. Infatti, nel disegno originario del DPEF 1997/99, la manovra di bilancio affidata alla legge finanziaria e ai provvedimenti collegati era stata impostata in modo da assicurare la netta prevalenza degli interventi di contenimento della spesa, che avrebbero dovuto produrre effetti pari a circa il doppio di quelli sulle entrate nel 1997. Quanto alle entrate, si poneva il problema di compensare il venir meno del gettito di imposte e tasse di natura straordinaria, ma nel rispetto dell'obiettivo di invarianza della pressione tributaria. La decisione del governo di intensificare gli interventi correttivi, al fine di accelerare il passo verso i parametri europei, ha comportato una composizione della manovra complessiva non in linea con gli indirizzi prospettati dal DPEF.

Lo scostamento era già percepibile nelle proposte governative sottoposte al Parlamento che, al netto delle operazioni contabili, delineavano un pacchetto di interventi composto per metà da maggiori entrate e per metà da contenimenti di spesa.

L'incidenza relativa dei diversi interventi si è ulteriormente modificata nella direzione di un rilievo maggiore dei provvedimenti tributari e, in generale, relativi all'entrata, a seguito dell'approvazione parlamentare e del completamento della manovra. Lo scarto rispetto ai propositi iniziali appare con maggiore evidenza se si guarda al conto delle amministrazioni pubbliche. Secondo le stime della Banca d'Italia, le maggiori entrate sarebbero nel 1997 di poco inferiori ai 28 mila miliardi contro circa 18.500 miliardi di minori spese. Infatti, come è già stato messo in evidenza in occasione della manovra dello scorso anno, la divergenza nella ripartizione della manovra tra i conti del settore statale e della P.A., è attribuibile alle caratteristiche di alcune misure (soprattutto nei settori della

finanza locale e della previdenza) che, classificate come minori spese in termini di settore statale, corrispondono a maggiori entrate tributarie o contributive a livello di conti delle Amministrazioni pubbliche. In proposito, nella manovra di quest'anno la questione riguarda essenzialmente la contabilizzazione degli effetti dell'armonizzazione contributiva prevista dal collegato per i dipendenti pubblici (circa 2500 miliardi di benefici attesi), valutata come minore spesa per il settore statale e, invece, come maggior prelievo contributivo per la P.A.

In termini di contabilità nazionale, peraltro, le riclassificazioni contabili consentite dall'EUROSTAT (trattamento degli interessi sul risparmio postale, regolazione degli oneri derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale, riclassificazione del debito delle Ferrovie dello Stato ecc.) produrranno effetti - sostanzialmente riferibili al comparto della spesa - quantitativamente maggiori (poco meno di 16 mila miliardi) rispetto a quelli registrati in termini di settore statale (circa 11.500 miliardi).

A seguito di questa ristrutturazione della manovra, gli interventi di prelievo tributario e contributivo risultano di poco inferiori al 60% dell'intero pacchetto, al netto delle riclassificazioni: ne discende che l'obiettivo iniziale di invarianza della pressione fiscale nel 1997 non sarà conseguito. Al contrario, si può stimare che la pressione fiscale, definita come incidenza sul PIL della somma di imposte dirette e indirette (esclusi i prelievi tributari UE), contributi sociali e imposte in conto capitale, già aumentata dal 41,7 al 42,5 tra il 1995 e il 1996, aumenti ancora, nel 1997, di oltre un punto percentuale sul PIL, secondo le concordi previsioni degli Istituti di ricerca pubblici.

1.1.3 Nei paragrafi che seguono vengono formulate alcune osservazioni sulla congruità dei calcoli e delle quantificazioni sottesi alla manovra sia per quanto riguarda le entrate, sia in settori nevralgici della spesa.

Non si dedicano specifiche osservazioni alla materia del pubblico impiego e a quella della finanza regionale dal momento che, quanto al primo comparto, la riduzione della spesa (stimata in 1.700 miliardi nel 1997) dipenderà da ulteriori decisioni di carattere amministrativo (ristrutturazione di amministrazioni, soppressione di classi e istituti scolastici) e da comportamenti dei pubblici dipendenti (ad esempio a proposito del part-time) il cui esito potrà essere valutato solo a consuntivo e, quanto al secondo comparto, il sistema è avviato verso la realizzazione di una accresciuta autonomia finanziaria, i cui effetti non potranno che essere conseguiti a medio termine e, quindi, con un impatto ancora trascurabile sui conti del 1997.

Qui va invece posto in rilievo che il raggiungimento degli obiettivi fissati è subordinato, oltre che alla piena realizzazione degli interventi correttivi recati dalla manovra stessa, all'attendibilità del calcolo del fabbisogno tendenziale, sui cui caratteri di scarsa trasparenza sia in relazione alla costruzione del bilancio a legislazione vigente sia in relazione alla gestione di tesoreria la Corte ha più volte formulato osservazioni critiche, da ultimo in occasione dell'audizione del 24 settembre 1996 presso la Commissione bilancio della Camera.

Inoltre, pur in presenza di misure correttive il cui livello di realizzabilità è concordemente giudicato più elevato del passato per la forte presenza sia di aggravii fiscali e contributivi sia di operazioni di mero carattere contabile, va tenuto presente che il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 1997 è condizionato da una serie di fattori, fra cui principalmente:

- 1) I possibili effetti di trascinamento del gravissimo scostamento dei saldi del 1996.

2) Gli effetti depressivi sull'economia - e quindi sui conti della finanza pubblica - delle misure correttive, di cui, come si è detto, non si è tenuto conto in sede di previsione degli andamenti macroeconomici.

3) Le conseguenze dell'evoluzione del contesto macroeconomico: di segno negativo la perdurante stagnazione, che determina una crescita del prodotto inferiore al previsto; di segno positivo, oltre alla riduzione dell'inflazione, il favorevole andamento dei tassi di interesse, che tuttavia, a parte la recente battuta d'arresto, è per sua natura esposto anche alla incidenza di fattori esogeni determinati dai mercati internazionali.

Carattere nettamente positivo - almeno per i conti del 1997 - ha invece l'azione di monitoraggio e contenimento della spesa, attuata attraverso un complesso di disposizioni volte a controllare e limitare in modo diretto i flussi della spesa stessa con riguardo sia al bilancio dello Stato sia agli enti titolari di conti di tesoreria.

Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, si tratta di norme dirette a limitare l'impegnabilità degli stanziamenti di competenza (art. 8 secondo comma del D.L. 31.12.96, n. 669 convertito con legge 28.2.1997 n. 30) - tipo di intervento questo in realtà non nuovo, ma attuato in modo più stringente del consueto - e di un importante contenimento delle autorizzazioni di cassa realizzato con la prima e la quinta nota di variazione al bilancio 1997. Per gli altri enti, si tratta di norme dirette a produrre lo "smaltimento" delle giacenze di tesoreria (art. 3 comma 214 della legge collegata 23.12.96, n. 662) e di altre dirette a contenere la dinamica della spesa (art. 8 comma 3, 4 e 5 del D.L. 31.12.96, n. 669).

Sussiste peraltro il rischio che talune delle indicate misure, pur alleviando i saldi del 1997, determinino un mero spostamento di oneri sugli esercizi successivi, creando così ulteriori problemi a medio termine, laddove è invece indispensabile il consolidamento degli obiettivi raggiunti. Preoccupante in tal senso resta la circostanza che le dotazioni di

competenza siano invece in sia pur leggero aumento (poco meno del 2%) e che più in generale anche quest'anno il saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato - l'unico ad essere sancito normativamente (art. 1 della legge finanziaria) - ecceda di gran lunga il tetto del fabbisogno programmato di cassa del settore statale (91.500 miliardi al netto delle regolazioni debitorie contro 61.400).

Restano, pertanto, pienamente attuali le osservazioni conclusive formulate dalla Corte in occasione dell'audizione dell'11 ottobre 1996 sui rischi, anche per la dichiarata temporaneità di importanti voci della manovra, di tenuta del quadro complessivo non tanto e non soltanto per il 1997 quanto e soprattutto nella prospettiva di medio termine, resa vieppiù vincolante dopo i recenti accordi di Dublino.

Si ribadisce così che un contributo rilevante al miglioramento strutturale delle tendenze della spesa e della efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa può essere fornito da una razionalizzazione amministrativa fondata su un'opera minuziosa di revisione dei budget, dei modelli organizzativi, dei percorsi procedimentali, ma che comunque la serietà dei problemi di riequilibrio che restano aperti nel medio periodo esige un ripensamento complessivo delle regole e dei livelli di prestazione dello stato sociale.

1.2 La legge finanziaria e i provvedimenti collegati.

Anche quest'anno, le perplessità circa le dimensioni dell'effetto netto della manovra correttiva e la realizzabilità del fabbisogno nella misura programmata non si estendono alla copertura dei nuovi oneri correnti recati per il 1997 dalla legge finanziaria e dal provvedimento collegato per la presenza di cospicue disponibilità residue di copertura sia nel 1997 sia anche, nonostante la cessazione degli effetti della contribuzione straordinaria per l'Europa, per il biennio successivo.

Risultano peraltro ulteriormente accresciuti - dopo gli aumenti fatti segnare nel precedente esercizio - gli accantonamenti espressamente finalizzati a rate di ammortamento mutui e limiti di impegno (complessivamente 9.177 miliardi nel triennio a fronte di 5.936 nel 1996 e di 2.380 nel 1995).

L'aumento più rilevante riguarda proprio le spese correnti (tab. A) dove, soprattutto per far fronte al ripiano dei disavanzi della spesa sanitaria, gli accantonamenti destinati a rate di ammortamento mutui ammontano a 3.700 miliardi nel triennio a fronte rispettivamente di 1.490 e 875 previsti dalle finanziarie dei due precedenti esercizi.

A tale proposito, non può che ribadirsi che il ricorso all'indebitamento, specie per fronteggiare oneri di natura corrente anche se riferiti a disavanzi pregressi, presenta i gravi aspetti negativi più volte posti in rilievo dalla Corte, quali l'irrigidimento della spesa per un lungo arco di tempo, il progressivo affievolimento dei margini di copertura e l'alterazione delle risultanze di gestione causata dalla diluizione su una pluralità di esercizi futuri di spese attuali, che ha per conseguenza anche la minore trasparenza del confronto tra gli obiettivi di finanza pubblica e i concreti risultati raggiunti.

Come nel precedente esercizio, una quota della manovra è stata effettuata attraverso lo strumento del decreto-legge (D.L. 31.12.96, n. 669, convertito con legge 28.2.97, n. 30) sulla cui utilizzazione in analoghe fattispecie la Corte ha manifestato perplessità motivate dalle incertezze relative sia ai tempi di approvazione sia ai contenuti finali.

La circostanza che il decreto-legge di completamento della manovra per il 1996, più volte reiterato nel corso dell'anno, non sia invece stato convertito in legge e sia confluito nella legge collegata alla manovra per il 1997 indica chiaramente che la sorte di tali provvedimenti d'urgenza è legata a contingenze di carattere esterno incompatibili con le esigenze di definitività e certezza richieste dalla realizzazione delle manovre correttive.

Questo fenomeno negativo è, tuttavia, arginato dal nuovo regime in tema di reiterazione dei decreti-legge in armonia con i principi fissati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 360/96).

Premesso che neppure quest'anno vi sono novità di rilievo da segnalare per quanto riguarda il profilo strutturale della legge finanziaria, va sottolineato che la legge collegata (n. 662) presenta gravi difetti di leggibilità e trasparenza del testo, rendendo per di più estremamente gravosa, anche per l'assoluta mancanza di rubriche, la ricerca delle singole norme.

Permane infine l'esigenza - tuttora non soddisfatta - di una relazione tecnica sulle quantificazioni contenute nell'articolato della legge finanziaria, con particolare riguardo ai criteri di determinazione dei trasferimenti in materia di trasporti e previdenza.

1.3 Le entrate

1.3.1 Per quanto attiene alle entrate tributarie, circa 12.500 miliardi di maggiore gettito dovrebbero derivare dagli interventi previsti dal "collegato" (8200 miliardi circa) e dal decreto di fine anno (4300 miliardi circa), mentre 11.500 miliardi discenderebbero dall'intervento straordinario per l'Europa.

Con riguardo alla composizione dell'azione complessiva sulle entrate, si può osservare che le misure riguardanti le imposte dirette dovrebbero produrre effetti quantitativi pari a circa tre volte quelli attesi dagli interventi sulle imposte indirette. È da notare, peraltro, che la cosiddetta eurotassa, che influisce largamente su tale risultato, ha carattere dichiaratamente temporaneo: se si guarda agli interventi permanenti, prevalgono, invece, quelli sulle imposte indirette.

Passando ad analizzare, per le componenti principali, le singole misure approvate, si deve rilevare quanto segue.

Nell'ambito delle disposizioni del provvedimento collegato (legge n.662/96), numerose misure mirano a contenere l'area di elusione e di erosione delle basi imponibili; altre hanno lo scopo di razionalizzare i criteri del prelievo. In termini di gettito, la revisione dei criteri di determinazione del reddito d'impresa (circa 2500 miliardi) e la modifica della disciplina delle cosiddette "società di comodo" (poco meno di 2000 miliardi) costituiscono gli interventi di maggiore rilievo.

Le modifiche al regime di deduzione e detrazione delle spese sanitarie (circa 650 miliardi), le nuove regole in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo (circa 250 miliardi), la mutata disciplina del trattamento fiscale di giochi e scommesse e l'istituzione di nuovi giochi e di più frequenti estrazioni del lotto (complessivamente circa 1000 miliardi), gli effetti attesi dall'attuazione delle deleghe fiscali (circa 1000 miliardi) e la rivalutazione delle rendite catastali dei terreni e dei fabbricati (circa 200 miliardi) completano, unitamente a misure di minor rilievo, l'intervento sulle entrate del collegato.

1.3.2 Il decreto di fine anno (DL n.669/96), in larga misura concentrato sull'imposizione indiretta, dovrebbe determinare effetti lordi di aumento del gettito per circa 5500 miliardi, dai quali vanno dedotti circa 1200 miliardi di minori entrate per le temporanee riduzioni delle aliquote IVA su carni bovine, suine e salumi. Oltre 2600 miliardi di incremento del gettito derivano dall'anticipo della riscossione delle accise e delle imposte sugli oli minerali, sul metano e sull'energia elettrica che, naturalmente, produrrà effetti limitati al 1997: per il 1998, infatti, la proiezione degli effetti del DL 669 indica un gettito netto di circa 2500 miliardi, contro i 4300 del 1997.

Le altre principali misure del decreto prevedono:

- l'aumento dei prezzi dei tabacchi (500 miliardi);
- l'eliminazione di agevolazioni per le imprese concessionarie di servizi pubblici (circa 400 miliardi),
- l'introduzione di un acconto sui redditi soggetti a tassazione separata (350 miliardi);
- l'aumento dell'aliquota IVA sui farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (600 miliardi);
- misure volte a contrastare l'evasione IVA nel settore della rottamazione dei metalli (500 miliardi),
- l'allineamento delle aliquote IVA sul metano per riscaldamento erogato nel Mezzogiorno a quelle in vigore nel resto del Paese.

E' stata, infine, disposta la riapertura dei termini (fino al 30 aprile 1997) per l'adesione al concordato per l'anno d'imposta 1994.

1.3.3 Il complesso delle misure straordinarie per l'Europa (11500 miliardi) si articola in tre distinti interventi:

- una sovrapposta temporanea sui redditi delle persone fisiche, con aliquote progressive (dall'1 al 3,5%) riferite a scaglioni e con meccanismi di detrazioni tali da determinare livelli effettivi di esenzione compresi tra i circa 17 milioni per i redditi da lavoro autonomo e i 23 milioni circa per i redditi da lavoro dipendente. Il gettito atteso, calcolato sulla base imponibile IRPEF del 1996, è dell'ordine di 5500 miliardi.

- un prelievo a titolo di acconto sulla consistenza dei fondi accantonati per i trattamenti di fine rapporto, a carico delle imprese con più di cinque dipendenti alla data del 30/10/96 (3500 miliardi di gettito atteso);
- una sanatoria sulle sanzioni e sugli interessi per le imposte dirette e indirette accertate ma non versate, con riguardo ai periodi 1993/96 (IVA) e 1991/96 (imposte dirette). La stima ufficiale sul gettito atteso, fortemente condizionata dal tasso di adesione dei contribuenti, è di 2500 miliardi per il 1997

1.3.4 Quest'ultima osservazione induce ad un più generale rilievo sulla congruità delle quantificazioni proposte dal governo nelle relazioni tecniche che accompagnano i provvedimenti fiscali per il 1997. Ribadendo quanto osservato in occasione della relazione quadrimestrale sulla manovra dello scorso anno, si deve rilevare che, anche quest'anno, i provvedimenti correttivi - e, soprattutto, quelli sulle entrate - presentano stime degli effetti che sono, nel complesso, largamente condivise¹.

Sia dalle sedi istituzionali pubbliche (Banca d'Italia, ISCO, Servizi Bilancio di Camera e Senato) che dai maggiori centri di ricerca economica sono state rese note valutazioni analitiche sulla manovra di riequilibrio di finanza pubblica che non sembrano discostarsi in misura significativa dalle stime ufficiali. Restando, naturalmente, una diversa questione quella della adeguatezza o meno delle misure approvate rispetto agli obiettivi

¹ Nel valutare l'efficacia delle misure che riguardano l'entrata, si richiama, ancora una volta, l'attenzione sull'esigenza che - allorchè si tratta di provvedimenti intesi a favorire forme di regolazione concordata dei debiti d'imposta pregressi - sarebbe necessario considerare l'effetto netto di tali provvedimenti. E infatti, nel misurarne il gettito atteso si dovrebbe tener conto che a fronte delle entrate lorde ad essi imputabili, vengono ad essere cancellati dal bilancio dello Stato importi iscritti a seguito di accertamenti precedentemente intervenuti, ancorchè oggetto di contenzioso. In proposito, si sottolinea che, ove l'iter di tale contenzioso segnalasse la probabilità di un esito favorevole allo Stato, la predetta cancellazione dei residui sottrarrebbe entrate ad alto coefficiente di realizzazione, che, per tale ragione, dovrebbero essere portate a riduzione dell'effetto di gettito attribuito ai provvedimenti in esame.

macroeconomici che il governo persegue per il 1997. Rileva, infatti, a tal fine, la considerazione - che, come già ricordato, non si rinviene nei documenti programmatici governativi - degli effetti finali delle misure di riequilibrio (e non dei soli effetti d'impatto), per valutare i quali occorrono strumenti analitici di verifica il cui impiego esula dagli scopi del presente referto.

1.3.5 Si può, da ultimo, osservare che, restando sul terreno proprio della verifica degli effetti d'impatto e se si guarda alla strutturazione delle manovre correttive degli anni più recenti, le valutazioni sugli effetti quantitativi delle misure nel settore delle entrate sembrano presentare, nel complesso, margini di incertezza assai minori rispetto a quelle che concernono gli interventi sulla spesa. E ciò perché, come è stato osservato, sempre più frequentemente questi ultimi - ridottasi progressivamente e inevitabilmente l'area praticabile per misure di contenimento diretto della spesa - si affidano a disposizioni intese a perseguire i risultati attesi attraverso razionalizzazioni, aumenti di produttività e di efficienza degli apparati pubblici, dalla cui reazione sono, pertanto, pesantemente condizionati gli esiti finali. In tali condizioni aumenta grandemente la componente probabilistica alla base delle valutazioni quantitative delle relazioni tecniche, che divengono, pertanto, esposte ad un alto rischio di errore.

Due interventi contenuti nella manovra - che si richiamano esemplificativamente - confermano le crescenti difficoltà di conseguire risultati di contenimento della spesa che rispondano alle attese: si tratta della nuova configurazione del part-time nel pubblico impiego, legata all'emersione dei fenomeni di doppio lavoro, nonché della razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio. Nel primo caso infatti il tasso di adesione risulta allo

stato del tutto trascurabile, e nel secondo caso i provvedimenti attuativi hanno evidenziato un rilevante ampliamento della cerchia dei beneficiari.

1.4 La spesa previdenziale

1.4.1 L'art. 5 della legge finanziaria per il 1997 fissa in 3.600 miliardi l'importo dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della legge 8 marzo 1989, n. 88 di riordinamento dell'INPS e dell'INAIL.

La stessa norma determina, altresì, in 83.100 miliardi per l'anno 1997 il limite complessivo dei versamenti all'INPS per pagamenti di bilancio e per anticipazioni di tesoreria.

Per l'anno precedente detto limite fu stabilito dalla legge finanziaria 1996 in 74.500 miliardi, mentre l'importo dei versamenti per concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali venne stabilito in 1.000 miliardi.

E' appena da ricordare che alla menzionata gestione fanno capo gli oneri di natura non previdenziale a carico dello Stato, tra cui:

- a) una quota delle mensilità di pensione erogate da varie gestioni INPS;
- b) l'onere relativo alle pensioni dei lavoratori agricoli liquidate anteriormente al 1° gennaio 1989;
- c) la spesa per anticipati pensionamenti;
- d) l'onere per trattamenti di famiglia;
- e) gli oneri per il sostegno del salario;
- f) la spesa per le pensioni sociali e le maggiorazioni dei trattamenti minimi;

g) gli oneri per sgravi ed agevolazioni contributive in favore di particolari territori, settori e categorie produttive.

L'entità dei trasferimenti (competenza e cassa) previsti nel bilancio '97 del Ministero del lavoro per la copertura degli oneri sopra elencati è la seguente:

per la lettera	a)	L. 27.550,8	miliardi	(capp. 3660 e 3673) ²
"	b)	8.163,3	"	(cap. 3661)
"	c)	2.591,4	"	(cap. 3662)
"	d)	2.291,4	"	(cap. 3664)
"	f)	4.821,8	"	(cap. 3668)
"	g)	10.389,-	"	(capp. 3666, 3667, 3668, 3674)
Totale		L. 58.425,5	miliardi	

Conseguentemente, la possibilità di prelievo dalla tesoreria centrale dello Stato, senza oneri per interessi, è pari per l'esercizio '97 a miliardi 24.675 (83.100 - 58.425). Eventuali sconfinamenti rispetto al predetto limite dovrebbero essere tempestivamente accertati al fine dell'adozione delle necessarie misure correttive.

1.4.2 E' da porre in rilievo che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, previsto dalla legge 12 agosto 1974, n. 370 per poter fronteggiare momentanei squilibri di cassa, assolve da alcuni anni alla diversa funzione di copertura di oneri assistenziali per i quali i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato si rivelano insufficienti.

Tale situazione, come è stato già posto in evidenza nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 1995, inficia le risultanze del bilancio finanziario statale, incrinandone la trasparenza.

Per alleggerire l'esposizione debitoria dell'INPS verso la tesoreria (al 31 dicembre 1996 essa ammontava a 234.365 miliardi, al lordo delle giacenze pari a 76.123 miliardi,

² Costituiti essenzialmente dall'importo dei 23.806 miliardi di cui all'art. 5 della legge finanziaria 1997.

onde il debito netto ascendeva a 158.242 miliardi), il Governo ha presentato in Parlamento il 3 ottobre 1996 un disegno di legge (Atto Senato n. 1452) con il quale s'intenderebbero trasformare in trasferimenti definitivi dal bilancio dello Stato 121.630 miliardi di anticipazioni usufruite dall'INPS fino al 31.12.1995. Questa tecnica di copertura di disavanzi pregressi merita una rigorosa considerazione in termini di coerenza con i principi posti dall'art. 81 Cost.

Sta di fatto che, al termine del 1996, detta esposizione si era, nel frattempo, elevata al predetto importo di 158.242 miliardi e, secondo le previsioni formulate dall'INPS, alla fine del 1997 si registrerebbe un ulteriore incremento del debito per circa 25.000 miliardi.

Il che conferma che una parte consistente delle erogazioni di natura non previdenziale hanno continuato nel 1996 e continuano nel '97 ad essere finanziate attraverso il meccanismo delle anticipazioni di tesoreria, concorrendo in tal modo alla formazione di nuovi debiti dell'INPS nei confronti dello Stato³.

La Corte al riguardo manifesta l'avviso che tipologie ed estensione delle singole prestazioni ed interventi di natura non previdenziale, la cui copertura, ai sensi del richiamato art. 37 della legge n. 88/1989 deve essere assicurata con trasferimenti statali, debbano essere puntualmente stabilite con la legge finanziaria al fine di evitare, da un lato, sottostime del fabbisogno e, dall'altro, in ambito INPS andamenti gestionali svincolati dalle reali risorse destinate a ciascun tipo di provvidenze.

1.4.3 La legge n. 662/1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica contiene non poche disposizioni aventi riflessi in materia previdenziale.

³ V. relazione di accompagnamento al bilancio di revisione generale dell'INPS per l'esercizio 1997.

In particolare, l'art. 1, commi 238 a 240, eleva i contributi a carico degli enti datori di lavoro (23,80% delle retribuzioni imponibili) dei lavoratori iscritti alle casse pensioni confluite nell'INPDAP (8,55% delle predette retribuzioni), nonché dell'Ente poste e dei lavoratori iscritti all'Istituto postelegrafonici, nelle medesime misure suddette per allinearli a quelli in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e per i dipendenti statali.

Lo stesso articolo, ai commi 193 e 194, prevede l'acquisizione da parte dell'INPS di contributi pregressi, per 230 miliardi di , in attuazione della sentenza n. 241/1995 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 9 bis della legge 1° giugno 1991, n. 166, di conversione del decreto legge 28 marzo 1991, n. 103, per la parte in cui escludeva dall'imponibile previdenziale le somme versate alla previdenza integrativa.

Infine, in base ai commi da 260 a 265 del ripetuto art. 1, è previsto il recupero nella misura del 75% delle prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia indebitamente percepiti nei confronti dei percettori di reddito personale imponibile per il 1995 superiore ai 16 milioni di , entrata prevista per il '97 pari a 300 miliardi di), mentre effetti più contenuti, in atto non ancora quantificati, deriveranno dal condono previdenziale, dalla non cumulabilità totale o parziale dei trattamenti di anzianità con il reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e dalla iscrizione di nuove categorie di assicurati (ad es. promotori finanziari).

1.5 La spesa sanitaria

1.5.1 Le misure proposte dal governo nel collegato alla finanziaria attengono in primo luogo ad obiettivi di razionalizzazione del sistema, nell'intento di conseguire dalla stessa anche risparmi di spesa, da considerare questi effettivamente ed a pieno conseguibili una volta a regime.

Si tratta, in particolare, della riorganizzazione della rete ospedaliera (art.1, commi 1-19), mediante riduzione dei posti-letto non sufficientemente utilizzati, ed il potenziamento delle strutture di *day hospital* (200miliardi di risparmi sul saldo netto da finanziare previsti dal Governo per il 1997), della partecipazione dei cittadini alle spese per i ricoveri effettuati in regime di libera professione *intramuraria*, (500 miliardi di risparmi attesi sul s.n.f. per il 1997), con una contestuale ridisciplina del sistema e delle incompatibilità per i medici interessati, per i quali è previsto il divieto esercitare la professione presso strutture private.

Nel complesso, da tali disposizioni sono dunque attesi 700 miliardi di riduzione del saldo netto e 560 miliardi di riduzione del fabbisogno.

Ai commi 27 e 28 sempre dell'art. 1 del collegato è previsto l'avvio di un sistema di responsabilizzazione dei medici di medicina generale nel rilascio delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, anche attraverso incentivi di ordine finanziario e la predisposizione, da parte del ministero della sanità, di *percorsi diagnostici di riferimento*, finalizzati appunto ad evitare prescrizioni non necessarie, con un risparmio atteso, in termini di s.n.f., per il 1997 in 450miliardi. Al fine di razionalizzare il sistema dell'acquisto di beni e servizi del Ssn, con conseguente riduzione dei costi unitari, viene altresì prevista la istituzione di un osservatorio sui prezzi relativi, con il compito di diffondere valori e criteri di riferimento a supporto delle decisioni gestionali locali, con una minore spesa prevista per il 1997 in termini di s.n.f. di 200 miliardi (negli anni successivi i risparmi sono quantificati in circa 600 miliardi, pari al 3% della spesa relativa). Il risparmio complessivo di tali misure in termini di fabbisogno è calcolato dal Governo in 510 miliardi.

Il comma 32 ridisciplina il rapporto di programmazione delle regioni nel processo di definizione dei piani annuali preventivi delle prestazioni erogabili dalle strutture pubbliche e

private, nell'intento di pervenire ad un migliore equilibrio finanziario espressamente previsto al comma 28 delle gestioni, viene poi prevista (comma 34) la correzione dei criteri di riparto del fondo sanitario nazionale, attualmente riferiti alla sola consistenza numerica della popolazione residente, con l'introduzione di taluni parametri correttivi. E' infine stabilita (comma 40) una ridefinizione delle quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico, con un risparmio atteso per il 1997 in 160 miliardi (130 miliardi di riduzione del fabbisogno).

In base alle sopraindicate disposizioni del collegato è stata quindi complessivamente prevista nelle stime governative, sostanzialmente non modificate nell'iter parlamentare, una riduzione di 1.510 miliardi sul saldo netto da finanziare per il 1997 (2.760 miliardi nel 1998 e 3.260 miliardi nel 1999). I riflessi riduttivi sul fabbisogno del settore statale sono invece indicati in 1.200 miliardi per il 1997, 2.200 miliardi per il 1998 e 2.600 miliardi per il 1999, in considerazione delle disponibilità di tesoreria attualmente detenute dalle USL. Tra gli effetti indotti dalle riferite misure adottate in materia di contenimento della spesa sanitaria, sono poi calcolati, come conseguenti minori entrate tributarie, 30 miliardi. Ai commi 143 e 144 sempre dell'art. 1 del collegato è infine previsto un aumento della partecipazione finanziaria delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, con un risparmio sul s.n.f. di 810 miliardi per il 1997 (830 miliardi e 850 miliardi rispettivamente per il 1998 ed il 1999). Il riflesso riduttivo sul fabbisogno viene invece stimato, per ciascun anno del triennio considerato, in 640 miliardi, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria detenute dalle USL.

A prescindere da tali ultime misure, la cui portata di contenimento della spesa appare evidentemente di più immediata valutabilità ed effettività, gli altri interventi appaiono ispirati, come si è detto, da prevalenti intenti di razionalizzazione del sistema; pertanto,

come emerge anche dalle valutazioni espresse nella stessa relazione tecnica, è da ascrivere un maggiore effetto di risparmio a regime, con l'effettivo avvio ed attuazione delle previste disposizioni, alle quali non è agevole riconoscere e quantificare puntualmente un immediato effetto riduttivo, anche tenuto presente dell'esperienza di talune analoghe pregresse disposizioni. A fronte di tale generale considerazione, non può comunque non ricordarsi il pericolo più volte verificatosi nel passato ed evidenziato dalla Corte, di uno scostamento delle risultanze di consuntivo a fronte delle previsioni programmatiche. Per il 1995, anche se non si dispone ancora di dati definitivi, sulla base di quanto rappresentato dal Dipartimento della programmazione del ministero della sanità, emergerebbe uno squilibrio, che se pure notevolmente inferiore a quanto registrato nei precedenti esercizi, rappresenta comunque un segnale di non corretta tenuta delle quantificazioni iniziali, con negative ripercussioni sia sulla elasticità del bilancio statale, su cui gravano notevoli oneri per interessi per ripiano mutui sugli esercizi precedenti, sia sui margini di manovrabilità dei bilanci regionali, da ultimo incisi anche dall'aumento previsto per la spesa farmaceutica, il cui tetto, in base all'art 3 del d.l. 13 dicembre 1996, n.630, convertito dalla legge 11 febbraio 1997 n.21, risulta da ultimo fissato per il 1996 in 11.100 miliardi. "fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria".

Per il 1997, il collegato (commi 37, 38 e 39) consente un incremento della spesa farmaceutica pari a 600 miliardi, da coprire con l'aumento dell'IVA (dal 4 al 10%) su farmaci di fascia C. E' peraltro previsto (comma 38) che per il 1997 l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica possa registrare un ulteriore incremento non superiore al 14% ferma restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

Al riguardo non può non segnalarsi, sul piano generale, l'esigenza di un attento monitoraggio, di una voce di spesa che ha registrato nell'anno appena trascorso un sensibile incremento rispetto ai tetti programmati nonché della salvaguardia dei profili di copertura, in coerenza con l'art. 27 l. n. 468/1978, degli equilibri finanziari dei bilanci regionali, come si è detto, anch'essi sensibilmente esposti a tali dinamiche incrementali.

1.5.2 Nella nuova impostazione della riforma sanitaria, e dei complessivi rapporti finanziari, ancora in fase di evoluzione, fra stato e regioni, la tenuta del sistema sanitario va letta infatti in stretta correlazione con gli andamenti e le grandezze complessive degli equilibri finanziari di queste ultime, segnalando comunque la specificità della voce relativa al Fsn, salvaguardata anche nella nuova disciplina delineata dall'art. 3 della legge n. 549/1995 (legge finanziaria per il 1996).

Il fondo sanitario nazionale di parte corrente, come è noto, è allocato nel cap.5941 dello stato di previsione del ministero del tesoro. Come già evidenziato dalla Corte, la significatività di tale capitolo per individuare la effettiva spesa di parte corrente sostenuta dal SSN è relativa, in quanto al di là di oneri ulteriori rispetto alla voce fondamentale del finanziamento della spesa regionale, che ancora insistono sul capitolo stesso, nonostante le opportune misure di maggiore trasparenza adottate (vedasi la spesa per il ripiano della maggior spesa 1990, ora allocata sullo specifico cap.5958 sempre dello stato di previsione del ministero del tesoro), è da tener conto del ruolo determinante, che in base alla riforma del d.lgs.n.502/1992 e successive modifiche, rivestono i contributi sanitari, ora attribuiti direttamente alle regioni. Il Fsn di parte corrente, viene in sostanza a qualificarsi come integrazione dello Stato alle risorse proprie delle Regioni, ed in primo luogo appunto, degli indicati contributi sanitari, che prima affluivano invece ad apposito capitolo dello stato di

previsione dell'entrata; ne deriva l'importanza della esplicita rappresentazione della relativa stima in sede di impostazione e definizione della manovra di bilancio, come più volte richiesto dalla Corte, al fine di consentire al Parlamento una più consapevole quantificazione delle risorse, tenuto conto altresì dell'obbligo che grava (ex art.11, comma 19 del citato d.lgs.5027/1992, novellato dal d.lgs.n.517/19923) sullo Stato di provvedere ad apposita integrazione, da indicare appunto nella legge finanziaria, in ordine all'eventuale differenza del gettito effettivo dei contributi rispetto alla stima prevista.

Il perdurare, sia pure in dimensioni minori rispetto agli esercizi precedenti, di uno squilibrio tra stime previsionali e fabbisogni poi emersi dalla rendicontazione delle UUSSLL. sollecita infatti una più trasparente ricostruzione previsionale e programmatica al fine di evitare sia tensioni e squilibri a livello finanziario regionale che irrigidimento della spesa statale per oneri per interessi per ripiano della maggior spesa riscontrata. Va comunque segnalata, come si è detto, sotto il profilo del ridisegno dei flussi finanziari e contabili, la salvaguardia di tale esplicita voce di finanziamento statale anche nel quadro della rideterminazione dei rapporti Stato-Regioni indicata dall' art.3, comma1 e sgg. del provvedimento collegato alla finanziaria per il 1996 (legge 28 dicembre 1995, n.549) non risultandolo stesso ricompreso nella tabella B ivi allegata.

1.5.3 .Per fronteggiare in parte gli oneri pregressi, già dalla finanziaria per il 1996 risultavano accantonati, e riproposti nella finanziaria 1997 nello stato di previsione del ministero della sanità, 700 miliardi (1.200 miliardi nel 1998 e 1500 miliardi nel 1999); alla utilizzazione di tale accantonamento ha provveduto il già citato d.l. 13 dicembre 1996,n630. convertito dalla legge 11 febbraio 1997 n.21, che ha indicato specifiche modalità e procedure per l'attivazione dei mutui a parziale finanziamento dei disavanzi di parte

corrente registrati sino al 31 dicembre 1994. Peraltro, all'art. 1 bis è altresì previsto che parte degli accantonamenti per gli anni 1998 e 1999 venga destinata all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria, di cui all'art.20 della legge n.67/1988. Risulta dunque ancora in corso di ulteriore definizione nei confronti tra centro e periferia, la situazione debitoria pregressa denunciata dalle realtà regionali e locali. Una sollecita definizione delle pregresse partite debitorie, costituisce peraltro condizione necessaria per un corretto avvio del sistema, di cui il 1995 ed i primi mesi del 1996 hanno rappresentato la concreta fase di transizione al nuovo modello delineato dal d.lgs. n.502/1992 e successive modifiche.

1.6 La finanza locale

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 stanziava per trasferimenti ordinari a favore degli enti locali, sul capitolo 1601 del Ministero dell'Interno, complessivamente ulteriori 686,1 miliardi per l'esercizio 1997.

Tali oneri vengono coperti in parte con la riduzione di 506 miliardi del fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

I rimanenti 180 miliardi costituiscono stanziamento aggiuntivo, rispetto alle previsioni di bilancio a legislazione vigente, e rappresentano un contributo attribuito ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, commisurato al 6% delle disponibilità liquide conferite nella tesoreria unica ai sensi dell'art. 1, comma 155 del provvedimento collegato.

In ordine alla quantificazione di tali oneri e dei correlativi effetti positivi sul fabbisogno di cassa per il nuovo sistema di tesoreria (stimati in 3.000 miliardi per il 1997), nella relazione tecnica vengono considerati dati presuntivi non analiticamente giustificati.

Il fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale (cap. 1602 Ministero Interno) viene ridotto, come si è visto, di 506 miliardi.

Lo stanziamento per il fondo ordinario per gli investimenti per gli enti locali (cap. 7236/Interno) viene determinato con il provvedimento collegato in 175 miliardi, con una ricognizione formale della quantificazione dello stesso operata dalla legge finanziaria (Tabella C), ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Al riguardo, la relazione tecnica che correda il provvedimento collegato, riferita all'art. 19 del testo originario, quantifica l'incidenza dei provvedimenti suddetti sul saldo netto da finanziare in 330 miliardi. Tale importo consegue allo stanziamento di 180 miliardi disposto a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ed all'incremento di 150 miliardi operato con il provvedimento collegato per lo stanziamento per il fondo ordinario per gli investimenti (cap. 7236/Interno), rispetto alla dotazione prevista dal disegno di legge originario della legge finanziaria per tale fondo, che considerava uno stanziamento di 25 miliardi.

Il sistema di quantificazione, illustrato anche da una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si precisa, peraltro, che in definitiva, rispetto alla legislazione vigente non vi è stata alcuna incidenza sul saldo netto da finanziarie (in quanto il relativo stanziamento era stato già determinato in 175 miliardi a legislazione vigente) dà adito a qualche riserva, poichè assume come dato di incidenza quello calcolato in relazione a disegni di legge non ancora approvati e, di conseguenza, espone delle quantificazioni, sia pure provvisorie, non corrispondenti a quella che è la reale situazione attuale.

L'art. 1, comma 163, del provvedimento collegato autorizza le regioni e gli enti locali a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei

servizi di trasporto in gestione diretta; la disposizione non reca oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, ma è suscettibile di determinare le condizioni per futuri aggravii.

1.7 Trasporti

La relazione tecnica quantifica in 300 miliardi il minor onere per il saldo netto da finanziare, conseguente alla ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa, da affidarsi alle Ferrovie dello Stato S.p.A., come previsto dall'art. 2, comma 1, del provvedimento collegato.

La previsione non risulta suffragata da elementi obiettivi analitici. E' da segnalare, al riguardo, che con la disposizione del comma 4 dello stesso art. 2 viene assegnato alle Ferrovie dello Stato S.p.A. lo stanziamento di 300 miliardi previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della navigazione per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa; vengono, inoltre, trasferite alla stessa impresa le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8\6\1978, n. 297, relativamente ai servizi in gestione governativa. Il minor aggravio per il fabbisogno è previsto in 240 miliardi.

L'art. 2, comma 12, del provvedimento collegato dispone che i mutui e i prestiti delle Ferrovie dello Stato, in essere alla data di trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti o da contrarre sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato.

La relazione tecnica, al riguardo, quantifica un minor onere per il saldo netto da finanziare di 7.200 miliardi per rate ammortamento mutui e un incremento dell'onere per interessi sui mutui per 3.513 miliardi per l'esercizio 1997.

La norma in questione dà luogo, in definitiva, ad una riclassificazione della allocazione in bilancio delle poste relative agli oneri di ammortamento dei mutui per le Ferrovie dello Stato S.p.A.;

gli esborsi non figurano più come trasferimenti integrali ma vengono in parte attribuiti come quota capitale al nuovo capitolo 9521 per rimborso prestiti (3.687 miliardi) ed in parte eliminate insieme con il capitolo relativo ai trasferimenti per quota interessi; il saldo netto da finanziare diminuisce, di conseguenza, di 3.687 miliardi.

Lo stesso provvedimento collegato dispone un revisione per la riduzione dell'onere derivante al bilancio dello Stato dai contratti di servizio e di programma stipulati tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 2, comma 13);

Tale riduzione è prevista in 2.810 miliardi e per un ammontare di pari importo si riduce per l'esercizio 1997 il saldo netto da finanziare.

L'art. 2, comma 14, dello stesso provvedimento dispone una rideterminazione complessiva degli apporti, a carico del bilancio dello Stato, al capitale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., il cui ammontare è previsto per l'esercizio 1997 in 2.400 miliardi, con un minor aggravio sul saldo netto da finanziare corrispondente a 864 miliardi.

Con la legge finanziaria 1997 (art. 4, comma 1), si determina il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni gestiti dall'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. in 5.300 miliardi per l'anno 1997, importo comprensivo di 1.243 miliardi a conguaglio degli oneri previsti per l'anno 1995. Tale sistema di integrazione annuale (che risale alla finanziaria dell'anno 1990) sovvenziona i crescenti oneri di disavanzi di gestione del fondo, in attesa di una riforma definitiva. La stessa norma prevede che con effetto dal 1° gennaio

1997 l'aliquota dei contributi pensionistici a carico dell'impresa e dei lavoratori viene allineata a quella stabilita per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

A decorrere dall'anno 1997, inoltre, viene soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relativi al periodo 1988/1992, in favore delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (capitolo 7749/Tesoro), di cui all'art. 4, comma 5, della legge 31.12.1991, n. 415 e successive modificazioni.

2. Le altre leggi di spesa pubblicate nel quadrimestre

2.1 Dati e valutazione d'insieme

Per la legislazione di spesa del quadrimestre in esame è stato determinante il dispiegamento degli effetti della sentenza n. 360 del 24 ottobre 1996 della Corte costituzionale, che ha affermato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., dei decreti-legge iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione.

A seguito di tale pronuncia, infatti, la maggior parte dei numerosi decreti-legge più volte reiterati - taluni anche a partire dal 1993 - sono stati convertiti in legge nel breve lasso di tempo costituito dall'ultimo bimestre nel 1996.

Per quanto riguarda i referti quadrimestrali della Corte, tale vicenda pone finalmente termine alla grave perdita di significatività che essi avevano subito negli ultimi anni per l'addensarsi della spesa in un numero elevatissimo di decreti legge, in massima parte reiterati in forma sostanzialmente analoga nell'arco di più esercizi. Peraltro, il picco verificatosi proprio nel quadrimestre in esame - mentre la coincidenza temporale di gran

parte del terzo quadrimestre dell'anno con la sessione di bilancio ha in passato di regola comportato l'approvazione di un numero piuttosto limitato di leggi - rende privi di utilità, ed anzi fuorvianti, i confronti con gli omologhi periodi degli ultimi esercizi sia sotto il profilo della quantità sia sotto quello della tipologia della spesa.

Ciò premesso, si rileva che nel periodo settembre/dicembre 1996 sono state pubblicate 55 leggi; di esse, 29 provvedono alla conversione di decreti legge, 6 alla ratifica di trattati internazionali e 9 sono d'iniziativa parlamentare.

Come risulta dal prospetto n. 2 allegato, le leggi che recano nuovi oneri finanziari - oltre a quelle connesse alla sessione di bilancio (finanziaria, collegato e legge di bilancio) - ammontano a ventisette, tutte, salvo tre, di conversione di decreti legge. Le modifiche apportate in sede parlamentare ai testi originari sono abbastanza numerose, ma nel complesso incidono solo marginalmente sul totale degli oneri e consentono in larga misura l'utilizzazione delle relazioni inizialmente approntate.

Anche per effetto della stratificazione nel tempo di diverse disposizioni di spesa, talvolta di natura disparata, nei provvedimenti d'urgenza più a lungo reiterati, il numero delle autorizzazioni di spesa - ciascuna delle quali è rappresentata nelle 94 schede di copertura allegate - e soprattutto il rilievo finanziario complessivo risultano molto elevati.

Gli oneri autorizzati nell'ambito del bilancio triennale 1996/98 - cui vanno aggiunti quelli afferenti il 1994 e il 1995 per effetto dell'origine in tali esercizi di previsione di spesa recate da decreti-legge convertiti nel quadrimestre in esame - ammontano a circa 18.363 miliardi.

Gli oneri successivi al 1998 - indicati anch'essi nel prospetto n. 2 - comprendono una parte di oneri permanenti, tutti di carattere corrente, pari ad oltre 1.880 miliardi annui.

Va osservato al riguardo che una quantità così elevata di oneri correnti di carattere permanente, che corrispondono a diritti soggettivi dei beneficiari e che pertanto hanno natura obbligatoria, costituisce un elemento di rischio per l'equilibrio dei conti pubblici, in quanto la relativa copertura, già affievolita nei due esercizi successivi al primo del bilancio triennale, come risulta anche dai minimi margini di copertura della spesa corrente risultanti dal prospetto allegato alla legge finanziaria per il 1996, appare sostanzialmente rinviata alle future manovre per gli esercizi successivi.

Gli oneri pluriennali, derivanti per il 94% circa dalle spese di investimento, comportano una spesa complessiva di 41.195 miliardi nell'arco di 15 anni (dal 1999 al 2012) e di ulteriori 1.400 miliardi nei 14 anni successivi.

In particolare essi ammontano a 3.555 miliardi nel 1999, 3.324 nel 2000, 3.413 nel 2001, 3.356 nel 2002, 3.294 nel 2003, 3.298 nel 2004, 3.180 nel 2005, 2.910 nel 2006, 2.680 nel 2007, 2.570 per ciascun anno dal 2008 al 2011 ed infine a 1.905 nel 2012. Va inoltre posta in rilievo l'altissima incidenza (circa il 97%) nell'ambito di tali oneri, delle spese non modulabili connesse ad ammortamento mutui e limiti di impegno.

Pur trattandosi nella quasi totalità di spese di investimento e pur tenute presenti le eventuali necessità derivanti dai profili temporali di tale tipo di spesa, resta il fatto che essa presenta un andamento fortemente crescente nel triennio e si addensa poi negli esercizi successivi. Si ha per conseguenza uno spostamento a medio e lungo termine di oneri di carattere obbligatorio, non suscettibili di modulazioni di sorta, senza che siano sostanzialmente apprestate risorse per farvi fronte.

Ciò comporta gli effetti di irrigidimento dei futuri bilanci e di pregiudizio delle future scelte posti ripetutamente in evidenza dalla Corte: tali effetti, particolarmente negativi quando derivano da spese correnti, appaiono comunque contraddittori nell'attuale situazione

per l'insoddisfacente andamento dei saldi tendenziali e la presenza di stringenti e gravosi obbiettivi di risanamento anche a medio termine.

Tutti gli importi che precedono sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi: la loro attendibilità, discreta nei grandi numeri per effetto soprattutto della presenza di numerosi tetti di spesa per elevati importi, appare comunque soggetta ai rilievi sulla congruità delle quantificazioni contenute nelle relazioni tecniche che risultano dall'esposizione relativa alle singole leggi.

Inoltre, gli oneri indicati non esauriscono comunque completamente quelli derivanti dalla legislazione del quadrimestre, per la presenza, in talune leggi che contengono esplicite previsioni di spesa, di ulteriori oneri non quantificati e non presi in considerazione a fini di copertura. Anche a tale riguardo si rinvia alle specifiche osservazioni contenute nei paragrafi che seguono.

La grande eterogeneità della normazione del quadrimestre non consente di formulare valutazioni d'insieme sulla qualità e sui caratteri delle relazioni tecniche; in linea generale può peraltro osservarsi che, traendo origine molte disposizioni di spesa da provvedimenti d'urgenza adottati in precedenti esercizi, le relazioni stesse avrebbero potuto in molti casi avvalersi dei dati di consuntivo 1995, conferendo così certezza ai relativi dati quantitativi.

Permane inoltre, salvo rare eccezioni indicate nelle pagine che seguono, l'abituale mancanza di indicazioni sui criteri di quantificazione degli stanziamenti di parte capitale, che appare invece necessaria anche quando essi costituiscono dei tetti di spesa e non determinano pertanto di per sè rischi di scostamenti a consuntivo.

Come già osservato nella precedente relazione, ciò consentirebbe da un lato la dimostrazione della congruità dello stanziamento effettuato rispetto alle esigenze cui la norma è espressamente diretta a far fronte; e dall'altro la valutazione - in vista del possibile

accumulo di sostanziali oneri latenti - dell'eventuale insorgenza di ulteriore spese indotte dell'intervento oggetto della norma o comunque connesse con la prevedibile opportunità del completamento dell'intervento stesso.

La copertura degli oneri recati nella legislazione del quadrimestre in esame è attuata in molti casi - singolarmente indicati nei paragrafi che seguono - attraverso modalità estranee e comunque non chiaramente riconducibili alle tassativa elencazione contenuta nella legge 468, tra cui spicca la frequente utilizzazione di disponibilità di bilancio specie del conto dei residui e dei vari fondi interni ed esterni al bilancio stesso.

In aggiunta alle osservazioni formulate riguardo alle singole fattispecie nelle pagine che seguono, si richiama l'attenzione sulla circostanza che la utilizzazione di residui di stanziamento ed in generale il cambio di finalizzazione di spese già deliberate - anche se attuata attraverso l'esplicita riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e con l'osservanza delle condizioni indicate dalle legge 468 (art. 11 ter comma 1 lett. b) - può comunque determinare un aggravio del disavanzo di cassa per effetto dei possibili diversi tempi di realizzazione delle spese stesse.

Va da ultimo avvertito che la reiterazione di molti decreti-legge attraverso più esercizi e la conseguente allocazione delle somme stanziare nei singoli capitoli di bilancio ha determinato il frequente riferimento delle norme di copertura direttamente a questi ultimi e non più alle modalità sostanziali sottostanti. Nelle schede allegate sono state pertanto indicate, in ognuno di tali casi, le effettive modalità di copertura e il provvedimento d'urgenza che le ha originariamente previste.

2.2 Osservazioni specifiche su singole leggi

2.2.1 Legge 25 settembre 1996, n. 496 - Conversione in legge con modificazioni del D.L. 26.7.96 n. 393, recante: "Interventi urgenti di protezione civile"

La legge in argomento trae origine, attraverso successive reiterazioni, dal decreto legge 25 marzo 1996, n. 162 e comprende una serie di interventi di emergenza per recenti calamità naturali e vari finanziamenti e disposizioni meno contingenti, ma comunque per lo più connesse ad esigenze di protezione civile.

Le disposizioni autorizzative di nuove spese - singolarmente indicate nelle schede da 1 a 7 - assommano complessivamente a 364,3 miliardi per il 1996 e a 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998; non sono previsti oneri al di là di quest'ultimo esercizio.

Sotto il profilo delle tecniche di quantificazione - al cui riguardo la relazione tecnica è solo parzialmente utilizzabile per le modifiche apportate in sede di conversione -, le esigenze da soddisfare con i singoli stanziamenti sono indicate in modo piuttosto sommario anche, in taluni casi, per l'obiettiva difficoltà di valutare appieno gli oneri conseguenti ai danni derivanti dalle calamità più recenti. In particolare, la relazione tecnica afferma che "non è possibile al momento stimare il costo" degli interventi urgenti per il ripristino della basilica di Noto; ed inoltre, per quanto riguarda il rifinanziamento degli interventi a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, la relazione stessa sostiene che "non è azzardato presumere che le somme da assegnare non debbano discostarsi di molto dalla media degli importi assegnati ed utilizzati nel passato".

Va peraltro rilevato che - nonostante le perplessità sulla congruità delle quantificazioni operate - nella quasi totalità dei casi gli stanziamenti rappresentano dei "tetti di spesa" e che pertanto l'onere finanziario è comunque limitato all'importo degli stanziamenti.

L'unica eccezione è costituita dalla spesa di 40 miliardi per la gestione dei mezzi aerei "per far fronte con la necessaria urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale" (art. 10 comma 1 della legge). Premesso che la prevenzione degli incendi boschivi appare un'esigenza di carattere permanente, da soddisfare pertanto con mezzi finanziari altrettanto permanenti, va sottolineato che la relazione tecnica ignora totalmente tale voce di spesa, sul cui criterio di quantificazione per il 1996 non viene pertanto fornito alcun elemento; a tale proposito, va tenuto presente che lo stanziamento è pressoché pari alla spesa sostenuta nel consuntivo 1994, ma inferiore a quella del biennio precedente.

Per quanto concerne le modalità di copertura adottate, non vi sono osservazioni da formulare per l'utilizzazione di accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 8 comma 4), né per la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: per quanto riguarda infatti quest'ultima modalità, in entrambi i casi in cui è stata adottata (art. 1 comma 4 e art. 2 comma 3) è stata fornita una dettagliata indicazione delle disponibilità ancora esistenti relative all'autorizzazione da ridurre.

Le restanti voci di spesa sono invece coperte con strumenti diversi da quelli indicati dall'art. 11 della legge 468/78.

In particolare, gli stanziamenti di 1,8 miliardi per interventi urgenti nella città di Firenze (art. 4 comma 1) e di 6,5 miliardi per attività da svolgersi dell'Istituto nazionale di geofisica per conto del Dipartimento della protezione civile sono entrambi coperti mediante ricorso al fondo protezione civile allocato nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio (cap. 7615): mentre peraltro nel secondo caso si è provveduto alla contestuale riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, conformemente così in sostanza alla previsione normativa della legge 468, nel primo caso la mera imputazione al capitolo di

bilancio da un lato non è ora più consentita per effetto dell'abrogazione - disposta dall'art. 1 bis della legge 425 dell'8 agosto 1996 - del primo comma dell'art. 11 ter della legge 468 e dall'altro, anche all'epoca della sua adozione mediante l'originario decreto legge, non esaudirà comunque le condizioni richieste da tale modalità di copertura, in quanto disposta prima della presentazione della legge di assestamento del bilancio.

Sempre in tema di modalità di copertura non previste dalla legge 468, l'art. 7 bis comma 1 della legge in argomento autorizza il Mediocredito centrale ad utilizzare nel limite di 19 miliardi le disponibilità finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'art. 2 della legge 35/95 per le finalità dell'art. 3 bis della stessa legge (contributi alle imprese danneggiate).

Si tratta qui della utilizzazione di disponibilità finanziarie di un fondo costituito - a differenza del precedente - all'esterno del bilancio dello Stato, utilizzazione che appare ammissibile nel sistema vigente soltanto a condizione che essa presenti la contestuale riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, di cui venga comunque indicata la mancata operatività e la non obbligatorietà: condizioni queste che nel caso di specie non appaiono pienamente soddisfatte.

Da ultimo, la spesa di 40 miliardi per la gestione dei mezzi aerei per contrastare gli incendi boschivi è stata coperta (art. 10 comma 3) mediante utilizzazione del Fondo - iscritto in bilancio - corrispondente a questa parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF.

A tale proposito, si osserva che l'utilizzazione di tale fondo per occasionali esigenze di copertura, specie quando, come nel caso in esame, si tratta di spese ordinarie, non appare coerente con le finalità di natura aggiuntiva, da programmare globalmente, che appaiono connesse alla natura del fondo stesso. Invece, nel quadrimestre in esame, esso è stato

utilizzato, sempre nell'ambito della lotta agli incendi boschivi, anche per la copertura della spesa di 15 miliardi per l'impiego del Corpo dei vigili del fuoco disposto dalla legge n. 609, nonché per la parziale copertura degli indennizzi alle persone danneggiate a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge n. 641

2.2.2 Legge 4 ottobre 1996, n. 515 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2.8.96 n. 408, recante: "Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa".

La legge, che trae origine, attraverso successive reiterazioni, dal decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, prevede oneri nell'arco del triennio 96/98, di 1,5 miliardi nel solo 1996 per interventi per l'aeroporto di Pisa (art. 2 comma 6) e di 125 miliardi nel 1997 e 185 nel 1998 per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna; quest'ultima spesa, trattandosi di due limiti d'impegno quindicinali di 125 miliardi nel 1997 e 60 nel 1998, comporta, nel periodo oltre il triennio, un onere di 185 miliardi annui fino al 2011 e di 60 miliardi nel 2012.

Trattandosi di "tetti di spesa", non sorgono particolari problemi di congruità di quantificazione. Va però osservato, come già per frequenti analoghe fattispecie, che la relazione tecnica non dà alcun conto delle specifiche esigenze di soddisfare con il nuovo stanziamento, nè dello stato di attuazione dei programmi in corso: non può pertanto che farsi riferimento alle osservazioni critiche formulate a tale proposito nel precedente paragrafo.

Anche sotto il profilo della copertura, operata nel fondo speciale di parte capitale, al di là della formale rispondenza alle modalità indicate dalla legge 468, si richiama

integralmente quanto esposto al riguardo nel precedente paragrafo, specie sul sostanziale rinvio alle future manovre della copertura della parte più rilevante della spesa.

2.2.3 Legge 10 ottobre 1996, n. 525 - "Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali."

La legge in argomento estende all'indennità goduta dal personale indicato in rubrica il meccanismo di adeguamento previsto per la speciale indennità in favore dei magistrati.

Il relativo onere - i cui criteri di determinazione sono chiaramente e dettagliatamente esposti nella relazione tecnica - è pari a 37,1 miliardi per il 1996 e a 148,5 miliardi per ciascun anno a partire dal 1997 (spesa permanente); in aggiunta, per la corresponsione degli arretrati, è prevista la spesa di 218 miliardi circa per ciascuno degli anni 1997 e 1998, nonché di 186,8 miliardi per il 1999.

La piccola parte di oneri per lo scorcio del 1996 è coperta a carico del fondo speciale di parte corrente, mentre a partire dal 1997 la copertura è affidata a maggiori introiti derivanti dall'aumento degli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato.

Premesso che sulle modalità di copertura non vi è nulla da osservare, si rileva tuttavia che - a differenza dell'illustrazione degli oneri - la quantificazione delle maggiori entrate, valutate in 431,2 miliardi annui dalla relazione tecnica, è esposta in modo sommario e non è supportata dalla indicazione dei dati di base per l'effettuazione dei calcoli.

2.2.4. Legge 21 ottobre 1996, n. 532 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8.8.96 n. 429, recante: "Potenziamento dei controlli per pervenire l'encefalopatia spongiforme bovina".

La legge prevede l'assunzione di personale a tempo determinato e l'impegno di unità di crisi per la tutela della salute pubblica nel campo veterinario. La formulazione della norma è tale da far sì che il relativo onere, fissato in 1,5 miliardi annui (spesa permanente), rappresenti comunque un tetto di spesa.

Qualche perplessità deriva invece dalla copertura della spesa, irrisolvemente affidata ai maggiori introiti tariffari derivanti dalla intensificazione dei controlli, nella misura del 15% circa, che sarà resa possibile dal rafforzamento della struttura.

Nel caso concreto tale modalità di copertura - estranea all'elencazione contenuta nella legge 468 - appare tanto più "a rischio" in quanto i controlli in oggetto sono resi a richiesta dei privati, ciò che conferisce alle maggiori entrate attese un ulteriore elemento di aleatorietà.

2.2.5 Legge 24 ottobre 1996, n. 556 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8.8.96, n. 437, recante: "Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario".

L'unica espressa previsione di spesa - limitata nel solo esercizio 1996 - contenuta nella legge in argomento (art. 3 comma 2 e 3 - 124 miliardi complessivi) riguarda le minori entrate (30 miliardi) per l'innalzamento degli importi di deduzione forfettaria previsti per il 1995 a titolo di spese non documentate per le imprese di autotrasporto per conto terzi, nonché gli oneri (94 miliardi) per la riduzione nel 1996 delle tasse automobilistiche su autocarri, trattori stradali e rimorchi.

La quantificazione è operata dalla relazione tecnica sulla base di dati analitici ed appare corretta. Non si è però tenuto conto della circostanza, segnalata dal Servizio bilancio

della Camera, che l'ammontare dell'importo dovuto per l'esercizio 1995 costituisce la base di calcolo dell'acconto di imposta dovuto per il 1996: ciò comporta, secondo il calcolo effettuato dal citato Servizio, un ulteriore minor introito di 22 miliardi per il 1996, cui corrisponde una maggiore entrata di pari importo per l'esercizio 1997.

La copertura dell'onere indicato è affidata, per 8,9 miliardi in conto competenza e per 115,1 miliardi in conto residui, ad un capitolo - fondo (cap. 7294 Trasporti - Fondo nazionale per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi) con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1 della legge 68/92.

Tale autorizzazione non riguarda peraltro un intervento specificamente predeterminato, alla cui realizzazione si soprassiede per fornire la copertura finanziaria alle nuove esigenze oggetto della legge di cui trattasi, ma consiste nella integrazione delle risorse del Fondo destinate ad una serie di interventi.

Alle ampie riserve sulla ammissibilità di tale modalità di copertura anche anteriormente alla soppressione della lettera c) del primo comma dell'art. 11 ter della legge 468 - già ripetutamente citata -, aggravata dalla sostanziale lesione del principio dell'annualità del bilancio derivante dalla utilizzazione di residui di stanziamento per nuove finalità, si aggiunge pertanto la mancata rappresentazione - necessaria anche ai fini di trasparenza dell'azione amministrativa - del programma di spesa formulato in base al precedente stanziamento; quest'ultima avrebbe dovuto essere inoltre integrata dall'indicazione delle specifiche esigenze il cui soddisfacimento si intende abbandonare o, eventualmente, delle ragioni dell'esubero dello stanziamento stesso rispetto alle originarie esigenze.

La legge in esame contiene, oltre alla espressa previsione di spesa di cui si è finora trattato, una serie di norme per lo più di carattere tributario che la relazione tecnica non prende in esame o cui non ascrive alcun effetto di gettito.

Se in effetti nella maggior parte dei casi le norme stesse sono finanziariamente neutre o potrebbero comportare effetti limitati, non può però condividersi l'affermazione contenuta nella relazione tecnica circa la mancanza di effetti sul gettito dello slittamento del termine per il versamento (art. 1 comma 2 e 3); non sembra, infatti, potersi dubitare che lo slittamento di entrate anche nell'ambito dell'esercizio determini maggior oneri per indebitamento.

2.2.6 Legge 7 novembre 1996, n. 569 - Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 6.9.96 n. 467, recante "Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996".

Tra i termini prorogati e sospesi a favore dei soggetti indicati in rubrica, assumono rilievo finanziario quelli di carattere tributario e previdenziale previsti dagli articoli 1 e 2. Va notato al riguardo che dalle disposizioni di legge sorgono posizioni soggettive il cui soddisfacimento non può essere limitato dall'importo del relativo stanziamento e per le quali appare pertanto necessaria una valutazione quanto più rigorosa possibile.

La relazione tecnica è invece non soltanto estremamente sommaria, ma sembra non prendere in considerazione gli oneri derivanti dalla proroga dei termini tributari di cui all'art. 1. Per di più, nel corso del procedimento di conversione sono state aggiornate misure di maggior favore e sono stati ulteriormente procrastinati alcuni termini, con un aumento

della previsione di spesa di 500 milioni, sui cui criteri di quantificazione non è stato fornito alcun elemento.

Anche le modalità di copertura del complessivo stanziamento di 3,6 miliardi destano perplessità: 8 miliardi sono infatti coperti a carico del capitolo - fondo destinato alla protezione civile (cap. 7615 Presidenza) senza contestuale riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa (per una identica modalità di copertura si rinvia al precedente paragrafo 2.2.1 - legge 496) ed altri 105 milioni mediante utilizzazione di disponibilità di bilancio, modalità non più consentita per effetto della già citata abrogazione della lett. c) del comma 1 dell'art. 11 ter della legge 468, disposta dalla legge 8 agosto 1996 n. 425 (art. 1 bis). Corretta appare invece l'utilizzazione in difformità di un accantonamento del fondo speciale di parte corrente per 0,5 miliardi in quanto, essendo la relativa spesa sostanzialmente assimilabile a quelle di primo intervento per fronteggiare calamità naturali, la fattispecie rientra tra le eccezioni al generale divieto di utilizzazione in difformità previsto per i decreti-legge (art. 11 bis comma 4, della legge 468).

2.2.7 Legge 5 novembre 1996, n. 573 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.9.96, n. 475, recante: "Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca".

La legge in esame comporta una serie di oneri (cfr. schede da n. 18 a n. 21) che appare opportuno esaminare partitamente sia sotto il profilo della quantificazione della spesa sia sotto quello della relativa copertura.

L'art. 1 prevede una spesa complessiva tra parte corrente (contratti con i lettori di lingua straniera) e parte capitale (interventi di edilizia alla terza università di Roma) pari a 50 miliardi per il 1994, a circa 69 per il 1995, a circa 67 per il 1996 ed infine a circa 26 miliardi nel 1997. La spesa - di durata limitata alle citate annualità, anche se la parte

connessa ai lettori di lingua straniera appare di carattere permanente - è imputata, come in numerosi casi analoghi, ai capitoli sui quali i fondi, originariamente stanziati in decreti legge adottati in precedenti esercizi, erano stati allocati attraverso appositi decreti di variazione di bilancio. Nel caso in esame, l'originaria copertura effettiva risulta correttamente operata sui fondi speciali di parte corrente e di parte capitale rispettivamente dai decreti legge 249/94 (art. 10) e 280/95.

L'art. 2 vieta l'aumento del prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, disponendo che al relativo onere le università provvedano nell'ambito delle risorse di propria competenza: premesso che la relazione tecnica ignora del tutto la disposizione in argomento, quest'ultima appare comunque in contrasto con l'art. 27 della legge 468.

Inoltre, l'articolo stesso contiene anche la previsione di un onere, peraltro non quantificato, a carico di un ordinario capitolo di bilancio, derivante dal mantenimento del contributo suppletivo a carico degli studenti più abbienti (art. 4 legge 1551/59); considerato che da tale disposizione sembrerebbe invece dover derivare un'entrata, il significato della norma appare del tutto oscuro.

L'art. 5 autorizza la spesa annua permanente di 2,5 miliardi per le attività connesse al funzionamento del sistema informatico del ministero dell'università e della ricerca scientifica. Per quanto riguarda la congruità della quantificazione, la relazione tecnica non fornisce alcun elemento, limitandosi alla mera enunciazione dell'entità dello stanziamento, che rappresenta comunque un "tetto di spesa". La copertura dell'onere è effettuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai piani di sviluppo dell'università (legge 245/90), spesa la cui determinazione annuale è rinviata alla tabella C della legge finanziaria. A tale riguardo, si esprimono riserve sulla congruità della copertura di una spesa permanente

di carattere rigido e fisso mediante riduzione di una precedente autorizzazione di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria e pertanto modulabile in relazione alle generali esigenze di finanza pubblica.

L'art. 6 infine prevede un finanziamento complessivo all'Istituto nazionale di fisica nucleare di 25 miliardi per il 1996, 565 per il 1997 e 585 per il 1998 (nonché 30 per ciascun degli anni 1999 e 2000), in parte preponderante destinato all'attuazione del piano approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993. La copertura della spesa è affidata ad apposito accantonamento sul fondo speciale di parte capitale, ma, al di là della formale rispondenza alle modalità indicate dalla legge 468, come nei numerosi casi analoghi, l'addensarsi della spesa negli esercizi successivi al primo determina il sostanziale invio alle future manovre di bilancio del reperimento delle effettive risorse di copertura.

Si richiama infine l'attenzione sulla circostanza che al comma 2 è previsto un aumento della dotazione organica dell'I.N.F.N. per un massimo di 120 unità. Tale spesa è di carattere permanente e non può trovare effettiva copertura negli stanziamenti temporanei finora indicati: infatti, la relazione tecnica, che non fornisce alcun elemento sui criteri di determinazione degli stanziamenti stessi, contiene la mera affermazione - non supportata da alcuna dimostrazione contabile - che la copertura della spesa connessa all'incremento dei posti viene assicurata con le ordinarie risorse assegnate all'ente: ciò appare determinare una situazione ambigua, in cui sono presenti elementi di rischio per l'erario, e che può comunque porsi in contrasto con l'esigenza di cui all'art. 27 della legge 468.

2.2.8 Legge 5 novembre 1996, n. 578 - Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 20 9.96, n. 489, recante: "Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996".

La legge prevede un unico stanziamento di 517 miliardi per il solo 1996 "al fine di dare contributi all'azione di programmazione per gli interventi pubblici sul settore agricolo e forestale". La norma stessa determina la ripartizione della spesa tra programmi di rilevanza nazionale, programmi interregionali e coperture di ratei di mutui di miglioramento fondiario contratti delle regioni ai sensi della legge 980/77 (art. 18), senza che la relazione tecnica aggiunga ulteriori elementi. La copertura della spesa è operata sul fondo speciale di parte capitale.

Al riguardo deve esprimersi qualche perplessità circa la copertura anno per anno - al di fuori pertanto di una programmazione finanziaria a medio termine nell'ambito del bilancio annuale - di una spesa che per taluni aspetti (in specie per quanto riguarda l'ammortamento dei mutui) appare invece estendersi per un più lungo arco di tempo.

2.2.9 Legge 15 novembre 1996, n. 579 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13.9.96, n. 479, recante: "Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, ecc."

L'art. 1 della legge in argomento prevede aumenti di organico del corpo di polizia penitenziaria sia per il personale maschile sia per quello femminile. I relativi oneri (circa 153 miliardi dal 1995 al 1998 e una spesa permanente a regime di oltre 64 miliardi annui) sono accuratamente esposti nell'ampia relazione tecnica; la copertura (art. 4) è affidata al fondo speciale di parte corrente per l'organico di polizia femminile e a vari capitoli di bilancio per quello maschile, ma anche in questo caso i fondi provengono, per il meccanismo già più volte indicato, dall'utilizzo di accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente, originariamente disposto dal d.l. 269/95.

Peraltro, il quarto comma del citato articolo autorizza l'assunzione di agenti anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti, ma entro il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori. Gli oneri che tale disposizione è suscettibile di comportare, in relazione alla determinazione degli stanziamenti di bilancio sulla base della consistenza effettiva del personale e non della dotazione organica, non sono né quantificati né coperti. Ciò ha indotto la Commissione bilancio della Camera ad esprimere un parere negativo sulla disposizione in parola (seduta del 30 ottobre 1996); il Servizio bilancio della stessa Camera ha calcolato un onere aggiuntivo di circa 160 miliardi annui per la copertura dei circa 3400 posti vacanti.

La legge contiene anche (artt. 2 e 4) la previsione di spese per opere finalizzate alla graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti al corpo di polizia penitenziaria (81 miliardi nel triennio), per la cui quantificazione la relazione tecnica fornisce elementi che appaiono congrui. La copertura è effettuata a valere sul fondo speciale di parte capitale.

2.2.10 Legge 18 novembre 1996, n. 582. Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20.9.96, n. 486, recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e Sesto San Giovanni".

La legge prevede oneri di carattere temporaneo nell'ambito degli esercizi 1995 e 1996 per complessivi 288 miliardi circa. La relazione tecnica reca indicazioni molto sommarie sui criteri di quantificazione degli stanziamenti, che peraltro hanno natura di "tetti di spesa".

Per quanto riguarda la copertura, circa 172 miliardi sono posti a carico dei fondi per il finanziamento dei piani di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/81 (art. 4 legge 80/84), già trasferiti ed iscritti nel bilancio della regione Campania per il 1995. Ulteriori 85 miliardi sono invece imputati a carico dello stanziamento iscritto sul cap. 7099

dello stato di previsione del Ministero del Bilancio per il 1995 e provengono, come indica la relazione tecnica, dalle disponibilità di cui all'art. 7 della legge 349/86, concernente il finanziamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale; la formulazione della norma di copertura è peraltro ambigua, in quanto manca l'espressa riduzione della precedente autorizzazione di spesa, tanto da lasciar dubbi che non si tratti piuttosto della mera utilizzazione di disponibilità di bilancio (art. 11 ter comma 1 lett. c della legge 468), ora non più consentita per effetto del già citato art. 1 bis della legge 425/96.

2.2.11 Legge 19 novembre 1996, n. 588 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24.9.96 n. 497 recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli".

Per le finalità sopra indicate, l'art. 6 della legge autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con la Cassa. DD.PP. nell'importo massimo di 2.000 miliardi a valere sui mutui già autorizzati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 agosto 1996, n. 450 e destinati ad investimenti per le aree depresse; il volume complessivo dei mutui attivabili sulla base di quest'ultima disposizione è stimato dalla relazione tecnica in oltre 10.000 miliardi.

Peraltro, non essendo stato convertito in legge tale decreto, analoga disposizione è stata inserita nel d. l. 23 ottobre 1996, n. 548, poi convertito con la legge n. 641 del 20 dicembre 1996, al cui esame è dedicato il successivo paragrafo 2.2.14.

La relazione tecnica - estremamente succinta e totalmente priva di indicazioni sui criteri di determinazione delle risorse occorrenti per l'attuazione del provvedimento, risorse che comunque costituiscono un tetto di spesa - sostiene che il provvedimento stesso non comporta per lo Stato maggiori oneri, ma solo una diversa finalizzazione di spese già

considerate in bilancio sulla base della legislazione vigente. Essa aggiunge che la forma di copertura adottata non ritarda nè compromette il perseguimento degli obiettivi di sviluppo degli investimenti nelle aree depresse anche in considerazione dei tempi lunghi occorrenti per il concreto avvio dei relativi programmi di intervento, nonchè del rilevante ammontare di risorse finanziarie messe a disposizione per tale scopo dalla vigente legislazione

A tale riguardo, va peraltro condivisa l'osservazione formulata dal Servizio bilancio della Camera, secondo cui l'utilizzazione di fondi che, in base alla primitiva finalizzazione, come affermato dalla stessa relazione tecnica, avrebbero richiesto più lunghe procedure per la realizzazione degli interventi, può determinare nell'immediato effetti negativi sul fabbisogno di cassa del settore statale, con conseguenti oneri finanziari, nella misura in cui le iniziali previsioni abbiano scontato tali ritardi nei pagamenti.

Si fa presente da ultimo che non si è provveduto alla compilazione della scheda di copertura; lo stanziamento è infatti compreso in quello indicato nella scheda n. 64 relativa alla legge 641.

2.2.12 Legge 28 novembre 1996, n. 608 - Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1.10.96 n. 510 recante: "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale".

La legge in esame è la più onerosa del quadrimestre, comportando espresse autorizzazioni di spesa per complessivi 7.056 miliardi circa nel quinquennio 1994/98 (il triennio di riferimento del bilancio pluriennale si estende agli esercizi 1994 e 1995 per l'origine negli esercizi stessi di numerose disposizioni, poi reiterate attraverso numerosi provvedimenti d'urgenza), di cui 32 nel 1994, 2159 nel 1995, 1698 nel 1996, 1584 nel 1997

e 1583 nel 1998. E' inoltre prevista una spesa di 815 miliardi nel sessennio 2000/2005, nonchè un complesso di oneri permanenti per ben 1597 miliardi annui a partire dal 1999.

Gli oneri ora indicati costituiscono il totale delle numerose disposizioni di spesa contenute nella legge, come risulta dettagliatamente dalle 23 schede di copertura compilate al riguardo (dal n. 32 al n. 54). Va comunque rilevato che non è sufficientemente dimostrata la congruità dell'aumento delle risorse del fondo per l'occupazione a fronte dei nuovi oneri ad esso imputati.

In numerosi casi, inoltre, per effetto del già descritto meccanismo di inserimento in bilancio di spese deliberate in esercizi precedenti il 1996, la copertura della spesa come indicata dalla legge corrente nella mera imputazione al capitolo di bilancio ed è pertanto necessario fare riferimento alla norma originaria.

Considerata anche l'estrema eterogeneità delle modalità di copertura adottate, appare pertanto opportuno esaminare partitamente le diverse previsioni di spesa che danno luogo a specifiche osservazioni, rinviando direttamente alle schede per le altre.

a) Art. 1

Gli oneri complessivamente derivanti dalle disposizioni per l'attivazione di lavori socialmente utili contenute in tale articolo trovano copertura in parte (comma 15 lett.a/) mediante imputazione a taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro: tali fondi provengono dall'utilizzazione di un accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposta dal d. l. 232/95.

Inoltre, il comma 15 lett. b) dispone la copertura di 400 e 141 miliardi rispettivamente a carico di residui di stanziamento iscritti su vari capitoli del bilancio 1995 e mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/78.

Per quanto riguarda l'utilizzazione per nuove finalità di residui di stanziamento, di dubbia ammissibilità anche anteriormente alla soppressione dell'art. 11 ter primo comma lett. c) della legge 468 e lesiva comunque del principio di annualità del bilancio, si ritiene che, come già indicato nel precedente paragrafo 2.2.5, anche a fini di trasparenza dell'azione amministrativa avrebbe dovuto almeno essere rappresentato in relazione tecnica il programma di spesa sulla cui base era stato adottato il precedente stanziamento e le modifiche conseguenti alle nuove finalizzazioni.

Circa l'utilizzo di disponibilità di fondi di rotazione - modalità di copertura estranea all'elencazione della legge 468 - si ritiene che avrebbe dovuto almeno procedersi alla ricognizione delle disponibilità del fondo e delle relative finalizzazioni.

Premesso che la residua quota di copertura degli oneri recati dall'art. 1 è operata sul fondo speciale di parte corrente (comma 15 lett. c), si osserva infine che la relazione tecnica quantifica soltanto gli oneri derivanti dal comma 6, mentre per le altre norme di spesa relative alla nuova disciplina dei sussidi e degli importi integrativi non vengono forniti singoli elementi di valutazione, nonostante che, come rilevato dal Servizio bilancio della Camera, per quelle i cui effetti sono esauriti nel 1995 avrebbero dovuto essere disponibili i dati a consuntivo.

L'art. 1 dispone inoltre (comma 22) l'incremento di 400 miliardi per il 1996 del fondo per l'occupazione. A tal fine, il tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicinali con la Cassa Depositi e prestiti nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1 del d.l. 548/96 (poi convertito con legge 641). La modalità di copertura è identica a quella trattata nel punto precedente a proposito della legge n. 588 (risanamento del Banco di Napoli), cui si rinvia, avvertendo che anche la spesa di cui trattasi è compresa nello stanziamento oggetto della scheda di copertura n. 64, relativa alla legge 641.

b) Art. 2

Le modalità di copertura dei vari oneri recati da tale articolo comprendono numerosi esempi del fenomeno dell'imputazione a capitoli di bilancio per effetto della reiterazione di disposizioni che traggono origine da provvedimenti d'urgenza adottati nel 1994 e nel 1995. Si fa riferimento a tale riguardo alle schede n. 36, 39 e 42, in cui sono indicate le coperture effettive ed i decreti legge che le hanno originariamente disposte; appare comunque incongrua in tale contesto - per quanto riguarda l'onere di cui al comma 11 - l'imputazione al fondo speciale della spesa per il 1995, mentre quella analoga per il 1996 e successivi è effettuata a carico del capitolo di bilancio.

Per quanto riguarda i criteri di quantificazione, si osserva che il contributo a carico dello Stato "al fine di assicurare la correttezza delle prestazioni" a carico del Fondo per gli spedizionieri doganali (comma 1 e 2), che comunque costituisce un tetto di spesa, prelude a misure di carattere strutturale annunciate dalla relazione ministeriale: la relazione tecnica non fornisce peraltro alcun elemento utile per la programmazione della futura spesa.

Migliore, ma anch'essa non soddisfacente, la situazione dell'analogo contributo a favore dell'ENPALS (commi 6 e 7), oggetto della previsione di un onere permanente (127 miliardi annui a favore del 1998) sulla cui quantificazione non è fornito alcun elemento.

Totalmente priva di supporto nella relazione tecnica è infine anche la previsione di maggiori entrate fiscali per 30 miliardi derivanti dalle modifiche apportate dal comma 10 all'art. 5, commi 9 bis e 9 ter del d.l.726/84, convertito con legge 863/94, maggiori entrate che vengono utilizzate (comma 11) a parziale copertura dei nuovi oneri recati dalle modifiche stesse (cfr. al riguardo la scheda n. 42).

c) Art. 4

I vari oneri recati dall'art. 4 (cfr. schede dal n. 44 al n. 50) sono coperti in gran parte mediante utilizzo di accantonamenti del fondo speciale di parte corrente. Talune spese trovano poi copertura sulle disponibilità - attuali e per la spesa di cui al comma 27, relative agli esercizi fino al 2005 - del Fondo per l'occupazione (confermate dal Governo in Commissione bilancio del Senato - seduta del 22 ottobre 1996 per quanto riguarda il comma 27) e su quelle del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/78: si rinvia al riguardo alle osservazioni precedentemente formulate su analoga copertura.

Inoltre, a norma del comma 39 lett. a), una parte della copertura degli oneri previsti per il 1995 (330 miliardi) deriva dall'utilizzazione delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale per effetto, come indicato dalla relazione tecnica, della ripresa economica.

La Corte ritiene tale modalità di copertura estranea al sistema non soltanto perché non prevista dalle norme contabili, ma soprattutto perché comporta elementi di aleatorietà tali da apparire incompatibile con l'obbligo costituzionale di copertura.

Nella specie, inoltre, tali elementi di aleatorietà appaiono particolarmente rilevanti, in quanto la previsione è stata effettuata l'8 giugno 1995 - in epoca cioè molto lontana dalla chiusura dell'esercizio - sulla base di risultanze dei soli primi quattro mesi dell'anno.

d) art. 9

Il decimo comma prevede, a copertura dell'onere permanente di 106 milioni annui a partire dal 1995 per il pagamento di gettoni di presenza ai componenti della commissione tecnica ivi citata, l'utilizzazione del capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento della Commissione stessa. Tale modalità di copertura, che sembra rientrare nella

utilizzazione di disponibilità di bilancio prevista da più volte citato art. 11 primo comma lett. c) della legge 468, già abrogato alla data di emanazione del decreto-legge convertito con la legge in argomento, non è comunque ammissibile nella specie perchè trattasi di spesa permanente; come ripetutamente rilevato dalla Corte, infatti, da un lato il carattere permanente della spesa è intrinsecamente incompatibile con quello eminentemente transitorio delle disponibilità di bilancio, e dall'altro la regola, stabilita dalla norma avanti citata, della limitazione dell'incremento dei capitoli utilizzati non sarebbe praticabile oltre i due esercizi successivi al primo del bilancio triennale.

Il comma 24, su cui la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere contrario, prevede oneri non quantificati (anche se approssimativamente indicati nella relazione tecnica) per il pagamento di compensi ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento del fondo sociale europeo, oneri la cui copertura è demandata, per la quota a carico nazionale, al Fondo di rotazione per la formazione professionale di cui alla legge 845/78 (art. 25).

In disparte le perplessità già avanzate e le esigenze di cautela già richiamate dalla Corte a proposito di tale di copertura, appare comunque esclusa la rispondenza al sistema di norme che determinano oneri non indicati quantitativamente nel testo legislativo.

e) art. 9 bis (comma 14)

La norma dispone l'incremento complessivo di 143 unità della dotazione organica del contingente dei carabinieri assegnati all'Ispettorato del lavoro; mentre gli oneri per 41 unità sono posti a carico della regione Sicilia - senza peraltro alcuna indicazione circa la quantificazione e la copertura della spesa, in contrasto con l'art. 27 della legge 468 -, quelli per le restanti 102 unità, correttamente quantificati in 1,8 miliardi per il 1995 e in 5,4 per

ciascun anno a partire dal 1996, vengono coperti mediante utilizzo di disponibilità di bilancio (cap. 2509 Lavoro nell'ultima versione, ma cap. 1113 Lavoro nell'originario decreto-legge 326/95 - art. 19).

Trattandosi di onere permanente, la copertura non appare comunque corretta per i motivi esposti al precedente punto d) per identica fattispecie.

f) art. 9 ter (commi 4 e 5)

Le disposizioni forniscono l'interpretazione autentica di norme relative alla determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti in senso più favorevole agli interessati rispetto all'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione.

A tale riguardo, sulla base del principio ripetutamente affermato in precedenti relazioni circa gli effetti delle norme di interpretazione autentica che comportano la corresponsione di trattamenti più favorevoli rispetto a quelli determinati dall'amministrazione, ed in armonia con analogo osservazione formulata dal servizio bilancio della Camera, si esprime l'avviso che le disposizioni stesse siano suscettibili di determinare oneri, non compresi nel bilancio a legislazione vigente, oneri che non risultano nè quantificati nè coperti.

g) Art. 9 sexies

Le disposizioni dettate per la soppressione del servizio per i contributi unificati in agricoltura (SCAU), in particolare il comma 7 che pone a carico dell'INPS i trattamenti integrativi erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU stesso al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri non quantificati (la relazione tecnica ignora la disposizione) nè coperti a carico dell'Inps, in contrasto con l'art. 27 della legge n. 468.

h) Art. 9 septies.

La norma contiene misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nel Mezzogiorno, per le quali autorizza la spesa di 30 miliardi per il 1995 e 50 per il 1996.

La relativa copertura, già prevista per l'analogo disposizione contenuta nel decreto-legge 511/96, non convertito in legge, non è stata recepita nel nuovo testo, dove così la spesa è totalmente priva di copertura.

A tale riguardo, il Governo, in sede di Commissione bilancio della Camera, ha indicato la causa dell'omissione in errori di carattere tecnico, e si è impegnato ad inserire la disposizione di copertura in un provvedimento urgente, affermando che la questione non avrebbe comunque implicazioni pratiche in quanto in assenza della disposizione di copertura il Ministero del tesoro non può provvedere alla spesa.

A parte quest'ultima affermazione, che non appare condivisibile per la forza di legge della statuizione di spesa, si osserva che non si è rinvenuta a tutt'oggi nella legislazione d'urgenza una norma di copertura dell'onere in argomento, che, allo stato, appare pertanto, privo di copertura.

i) Art. 7 novies

La norma estende ad ulteriori 1.600 unità il beneficio del prepensionamento nel settore siderurgico, con un onere, i cui parametri di quantificazione sono dettagliatamente indicati nella relazione tecnica, di 15 miliardi per il 1997 e di 50 annui a partire dal 1998.

Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzazione di un accantonamento relativo al ministero dell'Industria iscritto nel fondo speciale di parte corrente.

Come in numerosi altri casi, anche se le modalità tecniche di effettuazione della spesa richiedono la sua allocazione in esercizi successivi a quello corrente, va tuttavia rilevato che la spesa stessa -di carattere per di più corrente ed obbligatorio- va a pesare in piccola parte sui due esercizi compresi nel bilancio triennale in cui già la copertura appare affievolita rispetto al primo come risulta anche dai minimi margini di copertura della spesa corrente risultanti dal prospetto allegato alla legge finanziaria per il 1996, ed in gran parte su esercizi successivi nei quali la copertura è sostanzialmente rinviata alle future manovre.

2.2.13 Legge 28 novembre 1996, n. 609 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1.10.96 n. 512 recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organici dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc."

Gli elementi forniti dalla relazione tecnica a supporto della quantificazione degli oneri per incrementi di organico del Corpo vigili del fuoco appaiono complessivamente esaurienti, mentre resta totalmente ignorata dalla relazione stessa la spesa (art. 4 comma 1) di 23 miliardi nel 1996 per l'impegno del Corpo stesso nella campagna antincendi boschivi.

Priva di supporto, in questo caso per l'introduzione della norma soltanto in sede di conversione, è anche la quantificazione della spesa per l'inquadramento di personale dell'area del supporto amministrativo-contabile; tale spesa peraltro, anche se a differenza della precedente è suscettibile di non essere limitata all'importo dello stanziamento, appare comunque di rilievo assai modesto.

La copertura dei vari oneri è demandata ad accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, ad eccezione di una parte (15 miliardi) di quella relativa all'impegno del Corpo nel concorso nella lotta agli incendi boschivi, imputata al Fondo corrispondente a questa parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF.

Si ribadiscono a tale proposito le osservazioni -già formulate nel precedente paragrafo 2.2.1 in merito all'analogia copertura operata nell'ambito della legge n. 496- circa il contrasto tra le finalità di natura aggiuntiva da programmare globalmente che appaiono connesse alla natura del fondo stesso ed il carattere istituzionale ed ordinario, ed anzi di vero e proprio onere di funzionamento, che rivestono le spese in oggetto.

La legge in esame, all'art. 1 ter aggiunto in sede di conversione, contiene poi una norma di interpretazione autentica volta a comprendere talune indennità di rischio nella retribuzione annua contributiva.

Premesso che nel caso di specie, più che di interpretazione autentica come indicato nella rubrica dell'articolo, sembra trattarsi di una vera e propria modifica del disposto dell'art. 16 terzo comma della legge 1077/59 e che pertanto il conseguente onere avrebbe dovuto comunque essere quantificato e coperto, si richiamano integralmente le considerazioni svolte nel precedente paragrafo circa l'estraneità al bilancio a legislazione vigente degli effetti delle norme di interpretazione autentica che comportano la corresponsione di trattamenti più favorevoli rispetto a quelli determinati dall'amministrazione.

2.2.14 Legge 7 dicembre 1996, n. 611 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4.10.96 n. 517 recante: "Interventi nel settore dei trasporti".

Tra le spese autorizzate dalla legge in esame assumono particolare rilievo finanziario due limiti di impegno, il primo di 100 miliardi annui per la durata di 30 anni nel settore del trasporto rapido di massa (art. 1 comma 1) ed il secondo di 150 miliardi annui per la durata di 10 anni nel settore delle ferrovie in concessione (art. 1 comma 3).

Entrambi i limiti di impegno, coperti a carico di appositi accantonamenti del fondo speciale di parte capitale, decorrono dall'esercizio 1997 e comportano oneri complessivi per 250 miliardi annui fino al 2006 ed ulteriori 100 annui fino al 2026.

Al riguardo, non può che ribadirsi che il meccanismo dei limiti di impegno, specie quando essi, come nel caso presente, decorrono da un esercizio successivo a quello corrente, determina oneri non modulabili per un elevato numero di esercizi la cui copertura, nell'attuale situazione di disavanzi tendenziali crescenti, è sostanzialmente demandata alle future manovre, creando così percorsi obbligati alle future politiche di bilancio.

Alla copertura dell'altro onere previsto dalla legge, derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 6 (84 miliardi per il 1996) si provvede - per 55 miliardi in conto competenza e per 29 in conto residui - a carico di un capitolo-fondo (cap. 7294 trasporti - Fondo nazionale per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi) con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 comma 1 della legge 68/92.

Tale modalità di copertura è perfettamente identica a quella utilizzata per l'unica previsione di spesa recata dalla legge n. 556; si rinvia pertanto integralmente alle osservazioni formulate al riguardo nel precedente paragrafo 2.2.5.

2.2.15. Legge 20 dicembre 1996, n. 640 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23.10.96 n. 548 recante: "Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 210/92".

La legge in esame autorizza il Tesoro a contrarre mutui quindicennali con ammortamento a totale carico dello Stato per lo sviluppo economico e sociale delle aree depresse. Al relativo onere - pari a 185 miliardi per il 1997 e a 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012 - si provvede a carico del fondo speciale di parte capitale.

Riguardo tale onere, non può che rinviarsi alle osservazioni già formulate per i numerosi casi analoghi, ed in particolare per le leggi 515 e 611, sia circa la mancanza di indicazione dei criteri di quantificazione dello stanziamento, sia soprattutto circa gli effetti sui futuri bilanci dell'assunzione di un onere obbligatorio e non mutabile; nel caso di specie, poi, tali effetti hanno un carattere ancor più macroscopico sia per l'imponente massa dei nuovi debiti, sia per l'addensamento della spesa a partire dal terzo anno del bilancio pluriennale.

Per quanto riguarda gli altri oneri relativi alla legge in esame, dettagliatamente indicati nelle schede dal n. 64 al n. 69, si osserva quanto segue:

1) L'art. 5 prevede un onere di 10 miliardi per ciascun anno dal 1997 al 1999 per il trasferimento alle regioni Basilicata e Campania di opere infrastrutturali, utilizzando come copertura le somme derivanti dai mutui contratti sulla base dell'art. 4 comma 1 della legge 341/95.

La disposizione è totalmente ignorata dalla relazione tecnica, così da non consentire valutazioni di congruità dello stanziamento. La modalità di copertura adottata, pur essendo estranea alle previsioni della legge 468, presenta una certa analogia sostanziale con la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, a condizione peraltro - condizione non soddisfatta nel caso di specie - che vengano espressamente indicate le precedenti finalizzazioni di spesa cui si intende rinunciare.

2) L'art. 7 detta norme in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. La spesa è quantificata in 90 miliardi per il 1995 e in 60,5 per il 1996, cui si aggiungono altri 30,5 miliardi per l'attuazione della sentenza n. 118/96 della Corte Costituzionale.

In realtà, come risulta dalla relazione tecnica, la spesa effettiva è di gran lunga superiore, in quanto le somme indicate sono idonee a far fronte soltanto a poco più di un quarto delle domande di indennizzo già presentate e soltanto ai ratei relativi agli anni 1995 e 1996, mentre la normativa attribuisce benefici di carattere permanente.

L'applicazione delle nuove disposizioni per gli anni 1995 e 1996 "in attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa", disposta dal secondo comma dell'art. 7, appare pertanto incongrua rispetto all'obiettivo di contenere la spesa entro i limiti sopra indicati. In sostanza, dalla norma in esame scaturisce un vero e proprio onere sommerso.

Anche per quanto riguarda le modalità di copertura si manifestano notevoli perplessità: oltre infatti ai fondi imputati a capitoli di bilancio, ma che in realtà, per il meccanismo più volte descritto, provengono da accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, una parte della spesa - pari a 34 miliardi per il 1995 e 30,5 per il 1996 - è coperta rispettivamente mediante imputazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF e mediante imputazione al Fondo Sanitario Nazionale.

Mentre per la prima delle due modalità di copertura si rinvia alle osservazioni formulate per le analoghe fattispecie contenute nella legge n. 496 e nella legge n. 609, per quanto riguarda quella sul capitolo-fondo relativo al Servizio sanitario nazionale si osserva che finora il capitolo stesso si è sempre dimostrato largamente insufficiente anche per la copertura degli oneri a legislazione vigente, e che tale insufficienza si è protratta anche nel 1996, come risulta anche dallo scostamento della spesa farmaceutica rispetto agli obiettivi prefissati (cfr. al riguardo il successivo paragrafo 2.2.18).

2.2.16 Legge 20 dicembre 1996, n. 642 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23.10.96 n. 552 recante: "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996".

La legge in esame contiene una serie di previsioni di spesa, dettagliatamente indicate nelle cinque schede di copertura allegate (dal n. 70 al n. 74).

1) L'art. 1 prevede la corresponsione di contributi ad enti irrigui e nel settore degli allevamenti per un importo complessivo di 90 miliardi, coperti formalmente su taluni capitoli di bilancio, ma in realtà, per il più volte richiamato effetto dell'originaria previsione della spesa in provvedimenti d'urgenza adottati in precedenti esercizi (nella specie, D.L. 518/95), mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con contestuale riduzione - e relativo versamento in entrata - dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 della legge 910/66.

Nonostante l'importo sopraindicato costituisca un tetto di spesa, desta perplessità - come in altri casi analoghi - la circostanza che, come risulta da quanto indicato nella relazione tecnica, si provveda a far fronte ad una parte soltanto delle necessità finanziarie già accumulate, rinviando così a futuri esercizi l'apprestamento di risorse per impegni già sorti, che costituiscono in sostanza veri e propri oneri latenti.

2) Con l'art. 7, si provvede all'assegnazione all'AIMA di 95 miliardi per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica comune per il 1996. Si tratta di tre regolamenti, che hanno istituito un regime di aiuti rispettivamente per programmi agroambientali (reg. n. 2078/92), per prepensionamenti in agricoltura (reg. n. 2079/92) e per la forestazione su terreni agricoli (reg. n. 2080/92).

Anche qui, come nella fattispecie precedente, emergono carenze nella programmazione e nella stessa emersione in bilancio di spese vincolate, con la conseguente

formazione di oneri latenti; infatti, nonostante la raccomandazione - espressa dalla Commissione bilanciò della Camera in occasione dell'esame dei precedenti provvedimenti in materia - che il successivo disegno di legge fosse accompagnato da una puntuale dimostrazione degli oneri anche successivi al quadriennio 94/97, il provvedimento, che fa seguito ad altri analoghi del 1994 (legge n. 737, di conversione del D.L. n. 521) e del 1995 (legge n. 408, di conversione del D.L. n. 325), si limita ad autorizzare l'ulteriore spesa per il 1998 senza nulla prevedere circa la restante parte della spesa stessa; slitta così ulteriormente sia la puntuale dimostrazione degli oneri complessivi, che presenta particolare rilievo specie in relazione ai previsti prepensionamenti, i cui effetti finanziari si protrarranno per dieci anni, sia la emersione in bilancio nella totalità degli oneri stessi.

2.2.17 Legge 23 dicembre 1996, n. 647 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.10.96 n. 553, recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei".

Fra le numerose norme di spesa contenute nella legge sopraindicata (indicate in dettaglio nelle allegate nove schede di copertura dal n. 75 al n. 83), spiccano i limiti di impegno previsti dall'art. 1 (quattro limiti di impegno decennali di 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998), nonché dall'art. 14 (tre limiti di impegno decennali rispettivamente di 150 miliardi per il 1996, 50 per il 1997 e 80 per il 1998); l'onere complessivo è pari a 4.600 miliardi nel periodo 1995/2007.

Al riguardo, non possono che richiamarsi le osservazioni più volte formulate anche nella presente relazione circa i gravi problemi per l'equilibrio dei conti pubblici derivanti dall'utilizzazione di modalità di spesa che dilatino impegni attuali in forma obbligatoria su

un ampio numero di esercizi, tanto più che le risorse derivanti dall'art. 1 sono destinate ad una serie di interventi di carattere corrente.

La congruità di tali risorse per gli interventi stessi - da attuare tramite il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, incluso nel sistema di tesoreria unica - desta inoltre perplessità a causa di una serie di carenze della relazione tecnica, carenze poste puntualmente in evidenza dal Servizio bilancio della Camera in sede di verifica delle quantificazioni.

Sempre in tema di relazione tecnica, si segnala invece che, a differenza della maggior parte dei casi analoghi, per la parte di spesa in conto capitale attuata mediante limiti di impegno (art. 14) la relazione stessa espone in dettaglio il fabbisogno finanziario derivante dai programmi già avviati in base alla legislazione vigente, consentendo così di determinare l'ulteriore quota di tale fabbisogno coperta dal nuovo intervento e la parte ancora scoperta.

Fra le altre norme di spesa contenute nella legge, si richiama l'attenzione sullo stanziamento di 20 miliardi - che costituisce un tetto di spesa - per l'esecuzione di lavori di ripristino di opere e di impianti del porto di Genova: la relativa effettiva copertura (quella indicata dalla legge è riferita ad un capitolo di bilancio per il meccanismo più volte indicato) è effettuata mediante utilizzo di residui di stanziamento, originariamente disposto dal D.L. 696/94 (art. 10).

Sulla dubbia ammissibilità di tale modalità di copertura - comunque lesiva del principio di annualità del bilancio - anche anteriormente alla soppressione dell'art. 11 ter primo comma lett. c) della legge 468 e sulla necessità di dar conto nella relazione tecnica del precedente programma di spesa e delle conseguenti modifiche, si ribadiscono le osservazioni formulate nei precedenti paragrafi 2.2.6 e 2.2.12 per analoghe fattispecie.

2.2.18 Legge 23 dicembre 1996, n. 648 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.10.96, n. 536, recante: "Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996".

La legge in esame contiene misure dirette a far fronte allo scostamento della spesa farmaceutica rispetto all'obiettivo stabilito dalla legge 425/96 (c.d. manovra - bis).

Pertanto il ripiano, anche a voler considerare attendibile la stima di una occorrenza di 750 miliardi formulata nella relazione tecnica, è molto parziale, essendo stato stabilito in 357 miliardi, cifra inferiore alla metà dello scostamento.

Premesso pertanto che oltre metà dello scostamento già accertato costituisce tuttora un onere latente, si osserva che, dei 357 miliardi previsti, 103 vengono posti a carico dell'Erario e coperti attraverso l'aumento dell'IVA sui medicinali di classe C, 60 sono ottenuti attraverso il differimento dell'adeguamento al prezzo medio europeo e 194 posti a carico delle regioni che dovrebbero conseguire - in tempi brevi - risparmi equivalenti in altri comparti della spesa sanitaria.

Il comma 4 dell'art. 1 dispone poi l'erogazione gratuita a partire dal 1997 di medicinali innovativi non ancora commercializzati in Italia, con onere - quantificato in 30 miliardi annui - posto a carico del servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.

A tale riguardo, considerato che i limiti alla spesa farmaceutica non costituiscono un vincolo giuridico inderogabile in quanto hanno a fronte diritti soggettivi degli assistiti e che persistono le problematiche che condizionano la tenuta complessiva di tale rilevante settore, la copertura sopra indicata appare comunque "a rischio".

2.2.19 Legge 23 dicembre 1996, n. 651 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23.10.96, n. 551, recante: "Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000".

Per il finanziamento degli interventi - peraltro neppure sommariamente indicati nella relazione tecnica, limitata a poche righe - il Tesoro è autorizzato a contrarre mutui con onere a totale carico dello Stato, con una spesa di 100 miliardi per il 1997 e di 540 miliardi annui a partire dal 1998.

Si richiamano al riguardo le osservazioni ripetutamente formulate dalla Corte anche nella presente relazione - nei riguardi, fra l'altro, di analoghe misure contenute nelle leggi 515, 611, 641 e 647 - circa gli effetti negativi sui futuri bilanci e circa la labilità dell'effettiva copertura specie quando, come nel caso presente, l'onere si addensi a partire dall'ultimo esercizio del triennio.

2.2.20 Legge 23 dicembre 1996, n. 653 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23.10.96 n. 554, recante: "Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, ecc.".

La legge dispone l'impiego delle Forze armate nel 1995 e nel 1996 in operazioni di sicurezza e controllo connesse alla lotta contro la criminalità organizzata in varie zone del territorio nazionale; i relativi oneri, quantificati in 240 e 185 miliardi rispettivamente per ciascuno dei due esercizi, riguardano spese per il trattamento economico del personale e spese di funzionamento e sono dettagliatamente esposti nella relazione tecnica che appare esauriente.

La copertura della spesa è effettuata per l'intero importo a valere su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Peraltro, una parte di tale copertura (64 miliardi per il 1995) proviene, attraverso il meccanismo più volte ricordato, da

accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi all'esercizio 1995, originariamente utilizzati con il decreto legge 730/94 (art. 4).

La parte restante della spesa relativa al 1995 (176 miliardi) è coperta mediante utilizzazione di una serie di capitoli - singolarmente individuati con la relativa quota di copertura - nello stato di previsione Difesa -, mentre l'intera spesa del 1996 è coperta in modo indifferenziato a carico dei "pertinenti capitoli" dello stesso stato di previsione.

Come già in passato per le leggi 125, 151 e 599 del 1994 (cfr. al riguardo il paragrafo 2.13 della relazione della Corte sulle leggi del primo quadrimestre e il paragrafo 2.2.3 di quella sul terzo quadrimestre di quell'esercizio), relative anch'esse all'impiego straordinario delle Forze armate e che presentano una situazione analoga, si ritiene che al riguardo non possa parlarsi di copertura in senso tecnico anche a prescindere dall'avvenuta abrogazione della norma che consentiva l'utilizzazione di disponibilità di bilancio (art. 11 ter primo comma lett. c della legge 468): le modalità adottate, con particolare riguardo al rinvio generico a "pertinenti capitoli" dello stato di previsione, non erano infatti tali da soddisfare le condizioni richieste dalla norma stessa.

La legge in esame contiene poi (art. 2 comma 2 lett. f) norme dirette ad omogeneizzare gli inquadramenti nel ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza con quelli previsti per l'Arma dei carabinieri, norme suscettibili di determinare oneri non quantificati nè coperti: non appare infatti condivisibile quanto dichiarato al riguardo dal Governo in Commissione bilancio della Camera (3 dicembre 1996) circa l'avvenuta attuazione delle norme e il conseguente inserimento in bilancio dei relativi oneri, in quanto gli stessi non risultano presi in considerazione fin dall'origine.

Nel silenzio della relazione tecnica, resta infine dubbio se gli oneri per le assunzioni previste, nell'ambito della dotazione organica della Polizia di Stato, dall'art. 3 siano state

già comprese nel bilancio a legislazione vigente, che di norma viene formulato sulla base della consistenza effettiva del personale.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) Elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) Esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) Ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) Schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE
P. Amato

IL PRESIDENTE
Giulio Andreotti

Depositata in Segreteria il 28 marzo 1997

IL DIRIGENTE
Adornato

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO

SETTEMBRE - DICEMBRE 1996

N.	LEGGE (a)		GAZZ. UFF.		CONVERSIONE D.L. n.	SCHEDE COPERTURA (b)	INIZIATIVA
	N.	DATA	N.	DATA			
1	496	25.09.96	225	25.9.96	393/96	1-7	Govern.
2	502	26.09.96	227	27.09.96	397/96		"
3	507	26.09.96	229	30.09.96			Parlam.
4	509	1.10.96	231	2.10.96			"
5	515	4.10.96	234	5.10.96	408/96	8-9	Govern.
6	525	10.10.96	239	11.10.96		10-11	"
7	531	17.10.96	247	21.10.96			Parlam.
8	532	21.10.96	"	"	429/96	12	Govern.
9	534	17.10.96	248	22.10.96			Parlam.
10	556	24.10.96	251	25.10.96	437/96	13	Govern.
11	558	23.10.96	253	28.10.96		14	Parlam.
12	566	04.11.96	259	05.11.96			Govern.
13	569	07.11.96	262	08.11.96	467/96	15-17	"
14	573	05.11.96	265	12.11.96	475/96	18-21	"
15	574	11.11.96	"	"			Parlam.
16	575	"	"	"			"
17	577	14.11.96	267	14.11.96	473/96		Govern.
18	578	05.11.96	268	15.11.96	489/96	22	"
19	579	15.11.96	"	"	479/96	23-26	"
20	580	"	"	"	480/96	27	"
21	582	18.11.96	271	19.11.96	486/96	28-31	"
22	586	"	272	20.11.96	485/96		"
23	588	19.11.96	273	21.11.96	497/96		Govern.
24	592	05.11.96	275	23.11.96			"
25	593	"	"	"			"
26	594	"	"	"			"
27	595	"	"	"			"
28	596	"	"	"			"
29	597	"	"	"			"
30	602	27.11.96	278	27.11.96	504/96		"
31	608	28.11.96	209	30.11.96	510/96	32-54	"
32	609	"	281	"	512/96	55-58	"
33	611	04.12.96	285	05.12.96	517/96	59-61	"
34	617	09.12.96	288	09.12.96			"
35	637	20.12.96	299	21.12.96			"
36	638	"	"	"			"
37	639	"	"	"	543/96	62	"

(SEGUE)

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO

SETTEMBRE - DICEMBRE 1996

N.	LEGGE (a)		GAZZ. UFF.		CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
	N.	DATA	N.	DATA			
38	640	20.12.96	299	21.12.96	546/96	63	Govern.
39	641	"	"	"	548/96	64-69	"
40	642	"	"	"	552/96	70-74	"
41	646	"	300	23.12.96			Parlam.
42	647	23.12.96	"	"	535/96	75-83	Govern.
43	648	"	"	"	536/96	84	"
44	649	"	"	"	542/96	85-87	"
45	650	"	"	"	545/96	88	"
46	651	"	"	"	551/96	89	"
47	652	"	"	"	553/96		"
48	653	"	"	"	554/96	90-91	"
49	662	"	233	28.12.96			"
50	663	"	"	"			"
51	664	"	303	"			"
52	665	21.12.96	304	30.12.96			"
53	666	23.12.96	"	"			Parlam.
54	667	31.12.96	305	31.12.96		92-94	Govern.
55	668	"	"	"			"

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi, ad eccezione della legge n. 588.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO

SETTEMBRE-DICEMBRE 1996

numero legge	1994							1995		1996		1997		1998		Oneri pluriennali		Oneri permanenti	
496	0	0	0	0	0	0	0	0	364.300	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0
515	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	125.000	125.000	125.000	125.000	185.000	0	0	0	0	0
525	0	0	0	0	0	0	0	0	37.120	366.397	366.397	366.397	366.397	366.397	0	0	0	0	0
532	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	148.477 (1)
556	0	0	0	0	0	0	0	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
558	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
569	0	0	0	0	0	0	0	0	3.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573	50.000	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	94.600	593.400	593.400	593.400	593.400	587.500	0	0	0	0	2.500
578	0	0	0	0	0	0	0	0	517.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	0	21.391	21.391	21.391	21.391	21.391	21.391	21.391	84.238	91.860	91.860	91.860	91.860	91.492	0	0	0	0	64.492
580	0	0	0	0	0	0	0	0	1.625	78	78	78	78	0	0	0	0	0	0
582	0	256.540	256.540	256.540	256.540	256.540	256.540	256.540	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	32.000	2.158.006	2.158.006	2.158.006	2.158.006	2.158.006	2.158.006	2.158.006	1.697.129	1.583.829	1.583.829	1.583.829	1.583.829	1.598.829	0	(2)	0	0	1.596.829
609	0	0	0	0	0	0	0	0	40.175	25.430	25.430	25.430	25.430	25.530	0	0	0	0	25.530
611	0	0	0	0	0	0	0	0	84.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
639	0	160	160	160	160	160	160	160	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	40
640	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	22.800	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0	0	0	0	27.400
641	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	151.000	495.000	495.000	495.000	495.000	1.755.000	0	0	0	0	0
642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274.085	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	8.200
647	12.050	126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	126.050	341.050	440.450	440.450	440.450	440.450	483.450	0	0	0	0	3.450
648	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930	2.430	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930	0	0	0	0	1.930
650	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	540.000	0	0	0	0	0
653	0	240.668	240.668	240.668	240.668	240.668	240.668	240.668	185.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.890	3.890	3.890	3.890	3.350	0	0	0	0	0
Totale	123.980	2.971.845	2.971.845	2.971.845	2.971.845	2.971.845	2.971.845	2.971.845	5.162.126	4.146.904	4.146.904	4.146.904	4.146.904	5.958.118					1.880.348

(1) A partire dal 2000; nel 1999 oneri di 336 mld.

(2) 806 mld nel periodo 2000/2005

Tavola n. 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
SETTEMBRE-DICEMBRE 1996

	(importi in milioni)					Totale	%
	1994	1995	1996	1997	1998		
Fondi speciali:							
parte corrente	0	40.000	2.259.825	1.025.425	1.069.528	4.394.778	8,14
conto capitale	0	0	827.500	1.804.000	3.664.000	6.295.500	34,28
	0	40.000	3.087.325	2.829.425	4.733.528	10.690.278	58,22
Riduzione precedenti autorizzazioni spesa	0	31.000	387.500	2.500	2.500	423.500	2,31
Disponibilità di bilancio:							
parte corrente	0	178.574	191.063	5.529	5.529	380.695	2,07
conto capitale	0	85.000	0	0	0	85.000	0,46
conto residui	0	420.000	0	0	0	420.000	2,29
	0	683.574	191.063	5.529	5.529	885.695	4,82
Nuove o maggiori entrate	0	0	104.500	367.897	367.897	840.294	4,58
Altre forme di copertura	123980	2.217.271	1.391.738	941.553	848.664	5.520.311	30,06
Totale	123.980	2.971.845	5.162.126	4.146.904	5.958.118	18.362.973	100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Articolo 1 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1.

Onere a carico del bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero del tesoro - cap. 8778)

I ANNO --> 96

Importo....250.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Articolo 2 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Interventi per la ricostruzione della basilica di Noto.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1.

Onere a carico del bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero del tesoro - cap. 8778)

I ANNO --> 96

Importo.....20.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Articolo 4 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Interventi urgenti nella città di Firenze.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di capitolo-fondo (cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo protezione civile)

I ANNO --> 96

Importo.....1.800

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Articolo 7-bis Comma 1

Oggetto della disposizione:

Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di disponibilità finanziarie del Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A. ai sensi dell'art. 31 del dl 18/11/66, n. 976, convertito con legge 23/12/66, n. 1142).

I ANNO --> 96

Importo.....19.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Articolo 8 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO --> 96	Importo.... 27.000
II ANNO --> 97	Importo.... 32.000
III ANNO --> 98	Importo.... 32.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(importi in milioni)

Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Articolo 9 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di capitolo-fondo (cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo protezione civile), con contestuale riduzione della autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

I ANNO --> 96

Importo....6.500

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Articolo 10 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di capitolo-fondo (cap. 6878 Tesoro- Fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF).

I ANNO --> 96

Importo.... 40.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 ottobre 1996, n. 515.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi per Venezia.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

I ANNO --> 97	Importo.... 125.000
II ANNO --> 98	Importo.... 185.000

CAP. PLUR. (Limiti di impegno quindicennali di 125 mld nel 1997 e 60 mld nel 1998. Oneri di 185 mld fino al 2011 e 60 mld nel 2012)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 ottobre 1996, n. 515.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408, recante interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

Articolo 2

Comma 6

Oggetto della disposizione:

Interventi per l'aeroporto di Pisa.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

I ANNO --> 96

Importo.... 1.500

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali.

Articolo 3 Comma 1-a)

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e di giustizia.

I ANNO --> 96

Importo.... 37.120

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 10 ottobre 1996, n. 525.

Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali.

Articolo 3 Comma 1-a)

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Disposizione legislativa: tabella allegata alla legge 24/12/76, n. 900, già sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6/4/84, n. 57, e modificata dalla legge 21/2/89, n. 99).

Natura dell'entrata: diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato

I ANNO --> 97	Importo.....366.397
II ANNO --> 98	Importo.....366.397

CORR. PERM. (onere permanente: 148.477 mil. a partire dal 2000; per il solo 1999 onere di 335.266 mil.)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 21 ottobre 1996, n. 532.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

Articolo 2

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI
ENTRATE

Disposizione legislativa: art. 5, comma 12, della legge 29/12/90, n. 407 (entrata tariffaria)

I ANNO --> 96	Importo.....1.500
II ANNO --> 97	Importo.....1.500
III ANNO --> 98	Importo.....1.500

ONERE A REGIME: 1.500

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 24 ottobre 1996, n. 556.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

Articolo 3 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di capitolo-fondo (cap. 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Fondo nazionale per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi) con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 comma 1 della legge 5/2/92 n. 68 per 8,9 miliardi e mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui per lire 115,1 miliardi.

I ANNO --> 96

Importo....124.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 ottobre 1996, n. 558.

Norme per il sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.

Articolo 1 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO--> 96 Importo.... 500

ANNO--> 97 Importo.... 500

ANNO--> 98 Importo.... 500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 7 novembre 1996, n. 569.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

Articolo 2 Comma 8

Oggetto della disposizione:

Disposizioni a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

A carico del capitolo 2086 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO --> 96 Importo....105

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 7 novembre 1996, n. 569.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

Articolo 5-bis

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di capitolo-fondo (cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo protezione civile).

I ANNO --> 96

Importo.....3.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEDA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 7 novembre 1996, n. 569.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996.

Articolo 5-bis

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO --> 96

Importo....500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEMA N. 18

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 5 novembre 1996, n. 573.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

Articolo 1

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Rimborso contributi e maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1994, originariamente disposto dal decreto-legge 249/94.

I ANNO --> 94	Importo....50.000
II ANNO --> 95	Importo....47.500
III ANNO --> 96	Importo....47.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 19

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 5 novembre 1996, n. 573.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Edilizia scolastica - terza Università di Roma.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposto dal decreto-legge 280/95.

I ANNO --> 95	Importo....21.200
II ANNO --> 96	Importo....19.600
III ANNO --> 97	Importo....25.900

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 20

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 5 novembre 1996, n. 573.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

Articolo 5 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa: legge 7 agosto 1990, n. 245, così come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Onere a carico del bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - cap. 1256)

I ANNO --> 96	-	Importo....2.500
II ANNO --> 97		Importo....2.500
III ANNO --> 98		Importo....2.500

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 21

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 5 novembre 1996, n. 573.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

Articolo 6 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

I ANNO --> 96	Importo....25.000
II ANNO --> 97	Importo..565.000
III ANNO --> 98	Importo..585.000

CAP. TEMP. (più onere di 30.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento).

SCHEMA N. 22

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 5 novembre 1996, n. 578.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

Articolo 4 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I ANNO --> 96

Importo....517.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 23

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 novembre 1996, n. 579.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 4 Comma I

Oggetto della disposizione:

Ampliamento organico Corpo di polizia penitenziaria - personale maschile (art. 1).

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione su vari capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e sul capitolo 2585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. I fondi provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposto dal decreto-legge 269/95.

I ANNO --> 95	Importo....21.391
II ANNO --> 96	Importo....55.333
III ANNO --> 97	Importo....54.933
IV ANNO --> 98	Importo....54.944

ONERE A REGIME: 54.944

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 24

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 novembre 1996, n. 579.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 4 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente - personale femminile.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

I ANNO --> 96	Importo....1.794
II ANNO --> 97	Importo....9.548
III ANNO --> 98	Importo....9.548

ONERE A REGIME: 9.548

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 25

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 novembre 1996, n. 579.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 4 Comma 3

Oggetto della disposizione:
Servizio di traduzione detenuti.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap.p. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

I ANNO --> 96	Importo....111
II ANNO --> 97	Importo....379

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 26

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 novembre 1996, n. 579.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 4 Comma 3

Oggetto della disposizione:
Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

I ANNO --> 96	Importo....27.000
II ANNO --> 97	Importo....27.000
III ANNO --> 98	Importo....27.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 27

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 15 novembre 1996, n. 580.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 480, recante misure urgenti per l'organizzazione del Vertice mondiale FAO sull'alimentazione nel mese di novembre 1996.

Articolo 3 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 96	Importo.... 1.625
II ANNO --> 97	Importo.....78

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 28

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 novembre 1996, n. 582.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

Articolo 1 Comma 3 a)

Oggetto della disposizione:

Conferimento risorse finanziarie all'IRI.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo fondi di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania.

I ANNO --> 95

Importo....171.540

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 29

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 novembre 1996, n. 582.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

Articolo 1 Comma 3 b)

Oggetto della disposizione:
Vedi scheda precedente.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica

(X) a carico del capitolo 7099

() con riduzione del capitolo

I ANNO --> 95

Importo....85.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 30

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 novembre 1996, n. 582.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

Articolo 1 Comma 3 c)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa della precedente spesa: art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Onere a carico del bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero dell'ambiente - cap. 7705)

I ANNO --> 96

Importo.... 5.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 31

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 18 novembre 1996, n. 582.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

Articolo 2

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Bonifica dell'area di Sesto San Giovanni.

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione legislativa della precedente spesa: art. 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

Onere a carico del bilancio dello Stato (stato di previsione del Ministero dell'ambiente - cap. 7712)

I ANNO --> 96

Importo....26.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.32

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 1 Comma 15 a)

Oggetto della disposizione:

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sui capitoli 1176 e 3664 per lire 129 mld e lire 213 mld per il 1995 e cap. 1176 per il 1996 e 1997 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I fondi provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposto dal decreto-legge 232/95.

I ANNO --> 95	Importo.... 342.000
II ANNO --> 96	Importo.... 482.600
III ANNO --> 97	Importo.... 514.300
IV ANNO --> 98	Importo.... 514.300

ONERE A REGIME: 514.300

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.33

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 1 Comma 15 b)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

1) Stato di previsione del Ministero del tesoro lavoro - a carico dei capitoli: 5069, 5879 e 7893 - conto residui;

2) stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica - a carico dei capitoli: 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 - conto residui;

3) stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - a carico del capitolo 191- conto residui (per lire 200 mld).

I ANNO --> 95

Importo.... 400.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.34

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 1 Comma 15 b)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I ANNO --> 95

Importo.... 141.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.35

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 1 Comma 15 c)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

1.-UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ANNO --> 96	Importo.... 203.000 ---
II ANNO --> 97	Importo..... 77.000
III ANNO --> 98	Importo.....177.000

ONERE A REGIME: 177.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.36

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 2

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I fondi relativi al 1994 provengono dall'utilizzo di disponibilità del Fondo di cui all'art. 11 comma 31 della legge 537/93, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto art. 11.

I fondi relativi al 1995 provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposto dal decreto-legge 105/95.

I ANNO --> 94 Importo....12.000

II ANNO --> 95 Importo.....3.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.37

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 2

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 comma 7 del d.l. 20/5/93, n. 148, convertito, con modificazioni, con legge 19/7/93, n. 236.

I ANNO --> 95

Importo.... 5.600

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.38

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 2 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ANNO --> 96	Importo.... 13.000
II ANNO --> 97	Importo.....13.000
III ANNO --> 98	Importo.....13.000

ONERE A REGIME: 13.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.39

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. -

Articolo 2

Comma 7

Oggetto della disposizione:

Contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I fondi provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposto dal decreto-legge 105/95.

I ANNO --> 95	Importo....35.000
II ANNO --> 96	Importo....47.000
III ANNO --> 97	Importo....47.000
IV ANNO --> 98	Importo....47.000

ONERE A REGIME: 47.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 40

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 2 Comma 7

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ANNO --> 96	Importo.... 126.000
II ANNO --> 97	Importo.....100.000
III ANNO --> 98	Importo..... 80.000

ONERE A REGIME: 80.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 41

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 2

Comma 11

Oggetto della disposizione:

Minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ANNO --> 95

Importo.... 40.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 42

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 2

Comma 11

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I fondi provengono (cfr. decreto-legge 232/95):

- per 40 mld annui da accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente per l'esercizio 1995;
- per 30 mld annui dall'utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dalle modifiche apportate dal precedente comma 10 all'art. 5, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 726/84, convertito con legge 863/94.

I ANNO --> 96	Importo.... 70.000
II ANNO --> 97	Importo.....70.000
III ANNO --> 98	Importo.....70.000

ONERE A REGIME: 70.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.43

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 3

Comma 9

Oggetto della disposizione:

Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 3644 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I fondi provengono (art. 4 comma 4 del d.l. 674/94), dall'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 11 comma 31 della legge 537/93, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 dell'art. 11 stesso.

I ANNO --> 94 Importo.... 20.000

II ANNO --> 95 Importo.....43.000

CORR. TEMP. ---

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.44

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 4 Comma 21

Oggetto della disposizione:

Trattamento di integrazione salariale lavori socialmente utili.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 20/5/93, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93, n. 236.

I ANNO --> 95 Importo.... 30.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.45

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 4 Comma 27

Oggetto della disposizione:

Anticipo pensionamenti per ristrutturazione e risanamento aziendali.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 20/5/93, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93, n. 236.

I ANNO --> 2000	Importo....114.000
II ANNO --> 2001	Importo....233.000
III ANNO --> 2002	Importo....176.000
IV ANNO --> 2003	Importo....114.000
V ANNO --> 2004	Importo....118.000
VI ANNO --> 2005	Importo.....60.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.46

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 4 Comma 39 a)

Oggetto della disposizione:

Interventi a sostegno del reddito .

6 ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sui seguenti capitoli:

- 1176 e 3664 (rispettivamente per lire 230 e 474,5 mld) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- 7765 (per lire 12,5 mld) dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

I fondi provengono (cfr. d.l. 231/95 art. 6 comma 23):

- per 502 mld dal fondo speciale di parte corrente per l'esercizio 1995;

- per 215 mld dall'utilizzo di disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/78.

I ANNO --> 95

Importo.... 717.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 47

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 4 Comma 39 a)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21/12/78, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.

I ANNO --> 95 Importo.... 38.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.48

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 4 Comma 39 a)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa: art. 13 del decreto-legge 16/5/94, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/94, n. 451.

I ANNO --> 95

Importo.....31.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.49

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 4 Comma 39 a)

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale.

I ANNO --> 95 Importo.....330.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 50

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 4 Comma 39 b)

Oggetto della disposizione:
Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I ANNO --> 96	Importo....748.000	---
II ANNO --> 97	Importo....740.000	
III ANNO --> 98	Importo....640.000	

ONERE A REGIME 640.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 51

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 9

Comma 10

Oggetto della disposizione:

Funzionamento della commissione tecnica di cui all'art. 8, comma 2, della legge 28/2/87, n. 56.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

A carico del capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

I ANNO --> 95	Importo 106
II ANNO --> 96	Importo 106
III ANNO --> 97	Importo 106
IV ANNO --> 98	Importo 106

ONERE A REGIME: 106

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 52

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 9-bis

Comma 9

Oggetto della disposizione:

Ispezioni, missioni e servizi all'impiego derivanti dalla legge suddetta.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20/5/93, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/7/93, n. 236.

I ANNO --> 95	Importo.....500
II ANNO --> 96	Importo.....2.000
III ANNO --> 97	Importo.....2.000
IV ANNO --> 98	Importo.....2.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 53

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 9 bis

Comma 14

Oggetto della disposizione:

Utilizzo dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro per il servizio di ispezione e vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.

3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

A carico del capitolo 2509 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

I ANNO --> 95	Importo.... 1.800
II ANNO --> 96	Importo.... 5.423
III ANNO --> 97	Importo.... 5.423
IV ANNO --> 98	Importo.... 5.423

ONERE A REGIME: 5.423

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.54

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 608.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

Articolo 9-novies

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Disposizioni per il settore siderurgico.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I ANNO --> 97	Importo....15.000
II ANNO --> 98	Importo....50.000

ONERE A REGIME: 50.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.55

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

Articolo 1-bis

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.-

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. ---

I ANNO --> 96	Importo....175
II ANNO --> 97	Importo....530
III ANNO --> 98	Importo....530

ONERE A REGIME: 530

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.56

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

Articolo 4 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO --> 96 Importo....8.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.57

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

Articolo 4

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di capitolo- fondo (cap. 6878 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro - Fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF).

I ANNO --> 96

Importo.....15.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.58

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

Articolo 6 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge (art. 1, 2 e 3).

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

I ANNO --> 96	Importo....17.000
II ANNO --> 97	Importo....24.900
III ANNO --> 98	Importo....25.000

ONERE A REGIME: 25.000

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.59

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 dicembre 1996, n. 611.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.

Articolo 9

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti (art. 1 comma 1).

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

I ANNO --> 97	Importo....100.000
II ANNO --> 98	Importo....100.000

CAP. PLURIENN (limite impegno trentennale - onere 100 mld annui fino al 2026)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 60

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 dicembre 1996, n. 611.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.

Articolo 9

Comma 1

Oggetto della disposizione:

Rifinanziamento di interventi nel settore dei trasporti (art. 1 comma 3).

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

I ANNO --> 97---	Importo....150.000
II ANNO --> 98	Importo....150.000

CAP. PLURIENN (limite impegno decennale - onere 150 mld annui fino al 2006)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 61

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 4 dicembre 1996, n. 611.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti.

Articolo 9

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali (art. 4) e di pagamento dei premi all'INAIL (art. 6).

2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione legislativa precedente: art. 2, comma 1, della legge 5/2/92, n. 68.

Onere a carico del bilancio (cap. 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 55.000 mil., nonchè stesso capitolo in conto residui per lire 29.000 mil.).

I ANNO --> 96

Importo.....84.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 62

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.

Articolo 7

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Referendari e primi referendari.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposto con decreto-legge 248/95.

I ANNO --> 95	Importo....160
II ANNO --> 96	Importo.....40
III ANNO --> 97	Importo.....40
IV ANNO --> 98	Importo.....40

ONERE A REGIME: 40

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 63

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 640.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, recante interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

Articolo 1 Comma 6

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I fondi provengono dall'utilizzo di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995, originariamente disposto con decreto-legge 363/95.

I ANNO --> 95	Importo.....6.400
II ANNO --> 96	Importo....22.800
III ANNO --> 97	Importo....27.400
IV ANNO --> 98	Importo....27.400

ONERE A REGIME: 27.400

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.64

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Articolo 1 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Autorizzazione alla contrazione di mutui.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

--I ANNO --> 97	Importo.....485.000
II ANNO --> 98	Importo.....1.745.000

CAP. PLURIENN. (rate ammortamento mutui; onere di 1.745 mld fino al 2012)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 65

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Articolo 4 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Interventi a favore dell'industria cartaria di Crotone.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO --> 96 Importo.....60.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 66

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Articolo 5 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23/6/95, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8/8/95, n. 341.

I ANNO --> 97	Importo.....10.000
II ANNO --> 98	Importo.....10.000

CORR. TEMP. (Onere di 10 mld nel 1999)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 67

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Articolo 7 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità. I fondi provengono dall'utilizzazione - originariamente disposta con d.l. 362/95 (art. 6 comma 3) - di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1995.

I ANNO --> 95	Importo.....56.000
II ANNO --> 96	Importo.....60.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 68

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Articolo 7 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

I fondi provengono dall'utilizzazione - originariamente disposta con d.l. 362/95 (art. 6 comma 3) - di capitolo-fondo (cap. 6878 Tesoro - fondo corrispondente a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF).

I ANNO --> 95 Importo.....34.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 69

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Articolo 7 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Utilizzazione di capitolo-fondo (cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro - Fondo sanitario nazionale).

I ANNO --> 96 Importo.....30.500

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.70

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

Articolo 1

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sui capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557 (rispettivamente per lire 30.000 mil., 14.000, 45.500 e per 500 mil.) dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I fondi provengono dall'utilizzo di disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12 della legge 910/66, originariamente disposto con decreto-legge 518/95.

I ANNO --> 96

Importo.....90.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.71

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

Articolo 5

Comma 9

Oggetto della disposizione:

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I ANNO --> 96	Importo....6.500
II ANNO --> 97	Importo....8.200
III ANNO --> 98	Importo....8.200

ONERE A REGIME: 8.200

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 72

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

Articolo 6 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I ANNO --> 96

Importo....1.000.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 73

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

Articolo 7 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

I ANNO --> 96 Importo....95.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 74

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

Articolo 9

Comma 8

Oggetto della disposizione:

Fermo biologico della pesca nel 1996.

6. ALTRI MEZZI DI COPERTURA

Utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16/4/87, n. 183 (per lire 43.000 mil.) e del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17/2/82, n. 41 (per lire 39.585 mil.).

I ANNO --> 96

Importo.....82.585

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 75

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 1 Comma 16

Oggetto della disposizione:

Interventi a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

I fondi provengono dall'utilizzo - originariamente disposto con d.l. 100/94 (art. 1 comma 11) - di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente.

I ANNO --> 95	Importo.....60.000
II ANNO --> 96	Importo....120.000
III ANNO --> 97	Importo....120.000
IV ANNO --> 98	Importo....120.000

CORR. PLURIENN. (limiti di impegno decennali di 60 mld per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Onere di 120 mld annui fino al 2004 e di 60 mld nel 2005).

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 76

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 1 Comma 22

Oggetto della disposizione:

Gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

I ANNO --> 97 Importo....30.000

II ANNO --> 98 Importo....60.000

CORR. PLURIENN. (limiti di impegno decennali di 30 mld per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Onere di 60 mld annui fino al 2006 e di 30 nel 2007)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 77

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 3

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul cap. 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I fondi provengono dall'utilizzazione di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente, originariamente disposta con d.l. 400/94 (art. 4).

I ANNO --> 94	Importo.....1.050
II ANNO --> 95	Importo.....1.050
III ANNO --> 96	Importo.....1.050
IV ANNO --> 97	Importo.....1.050
V ANNO --> 98	Importo.....1.050

ONERE A REGIME: 1.050

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.78

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 4 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Interventi a favore del settore armatoriale.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I fondi provengono dall'utilizzazione - originariamente disposta con d.l. 586/94 (art. 6) - di stanziamenti allocati nel cap. 3656, ridotti di pari ammontare per effetto del nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali che comporta minori rimborsi all'INPS da parte dello Stato, aggravando parallelamente i costi a carico delle società.

I ANNO --> 94	Importo.....11.000
II ANNO --> 95	Importo.....23.000
III ANNO --> 96	Importo.....27.000
IV ANNO --> 97	Importo.....45.000

CORR.TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 79

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 12

Comma 3

Oggetto della disposizione:

Informatizzazione dei servizi marittimi.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul cap. 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I fondi provengono dall'utilizzazione di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente, originariamente disposta dal d.l. 119/95 (art. 19).

(

I ANNO --> 95	Importo.....22.000
II ANNO --> 96	Importo.....22.000
III ANNO --> 97	Importo.....22.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.80

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 12 Comma 3

Oggetto della disposizione:
Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

I ANNO --> 96	Importo....20.000
II ANNO --> 97	Importo....20.000
III ANNO --> 98	Importo....20.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 81

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 13

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

I ANNO --> 96	Importo....1.000
II ANNO --> 97	Importo....2.400
III ANNO --> 98	Importo....2.400

ONERE A REGIME: 2.400

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N. 82

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 14 Comma 8

Oggetto della disposizione:

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
(X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

I ANNO --> 96	Importo....150.000
II ANNO --> 97	Importo....200.000
III ANNO --> 98	Importo....280.000

CAP. PLURIENN. (limite di impegno di 150 mld per il 1996, 50 per il 1997 e 80 per il 1998. Onere di 280 mld annui fino al 2005, 130 nel 2006 e 80 nel 2007).

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.83

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 647.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Articolo 18 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Interventi a favore del porto di Genova.

3.UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO (CONTO RESIDUI)

Imputazione a carico del capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

I fondi provengono dalle disponibilità in conto residui iscritte nel capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la cui utilizzazione è stata disposta dall'art. 10 del d.l. 696/94.

I ANNO --> 95

Importo.....20.000

CAP.TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 84

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996.

Articolo 1 Comma 6

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE COMPORTANTI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Disposizione legislativa: la legge in esame, art. 1, comma 3.

Natura delle entrate: tributarie (aliquota I.V.A. al 10%, fino al 31/12/96, per le cessioni e importazioni di farmaci)

I ANNO --> 96 - Importo..... 103.000

CORR.TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.85

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 649.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

Articolo 2 Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi a favore del settore dell'olio d'oliva.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I fondi provengono dalla utilizzazione - originariamente disposta con d.l. 130/93 (art. 27) - di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1993.

I ANNO --> 93	Importo.....1.930
II ANNO --> 94	Importo.....1.930
III ANNO --> 95	Importo.....1.930
IV ANNO --> 96	Importo.....1.930
V ANNO --> 97	Importo.....1.930
VI ANNO --> 98	Importo.....1.930

ONERE A REGIME: 1.930

CORR. PERM.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N. 86

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 649.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

Articolo 2

Comma 4

Oggetto della disposizione:

Interventi nel settore agricolo.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sul capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I fondi provengono dall'utilizzazione di accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente, originariamente disposta dal d.l. 542/93 (art. 60).

I ANNO --> 94 Importo.....2.000

II ANNO --> 95 Importo.....2.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.87

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 649.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

Articolo 2 Comma 5

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I ANNO --> 96

Importo....500

-CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.88

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva: Interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.

Articolo 1 Comma 51

Oggetto della disposizione:

Contributo straordinario agli enti autonomi Teatro dell'Opera di Roma e Teatro alla Scala di Milano.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione sui capitoli 6677 e 6678 (rispettivamente per lire 20 mld e 6 mld) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I fondi provengono da accantonamenti (21 mld - Tesoro - e 5 mld - Difesa) sul fondo speciale di parte corrente dell'esercizio 1994, la cui utilizzazione è stata originariamente disposta con decreto-legge 606/94 (art. 9).

I ANNO --> 94 Importo.....26.000

CAP. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.89

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 651.

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

Articolo 2 Comma 3

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I ANNO --> 97	Importo....100.000
II ANNO --> 98	Importo....540.000

CAP. PLURIENN. (rate ammortamento mutui - onere di 540 mld annui fino al 2011)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEMA N.90

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 653.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo 5 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi legge.

3.UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI BILANCIO

A carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: 1086 per lire 1.948,1 mil; 1091 per 1.042; 1092 per 1.948,1; 1105 per 25.035; 1375 per 8.554,5; 1378 per 77.870,5; 1385 per 27.135; 1405 per 1.709; 1802 per 6.150,6; 1872 per 4.509; 1878 per 4.509; 2000 per 2.033,5; 2002 per 2.000; 2102 per 26.987; 2103 per 991,7; 2503 per 5.650; 2802 per 19.869; 2804 per 14.272; 3001 per 7.324; 3204 per 1.130 - per l'anno 1995;

I ANNO --> 95 Importo.....176.668

II ANNO --> 96 Importo.....185.429

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.91

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 23 dicembre 1996, n. 653.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo 5 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Vedi scheda precedente.

6. ALTRE FORME DI COPERTURA

Imputazione su vari capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

I fondi provengono da accantonamento iscritto sul fondo speciale di parte corrente relativo all'esercizio 1995, la cui utilizzazione è stata originariamente disposta con decreto-legge 790/94 (art. 4).

I ANNO--> 95

Importo.....64.000

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.92

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 31 dicembre 1996, n. 667.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 97 Importo....50.

II ANNO --> 98 Importo....50

CORR. TEMP. (Onere di 50 mld nel 1999)

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.93

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 31 dicembre 1996, n. 667.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Proroga missione monitoraggio della Comunità europea.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- (X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)
- () Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 97	Importo....3.300.
II ANNO --> 98	Importo....3.300

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

SCHEDA N.94

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA
(Importi in milioni)

Legge 31 dicembre 1996, n. 667.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

Articolo 4 Comma 2

Oggetto della disposizione:

Proroga funzioni commissione per il contenzioso.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

() Accantonamenti di conto capitale (cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro)

VOCE:

--> Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I ANNO --> 97 Importo....540---

CORR. TEMP.

(C.E.D. Servizio Relazioni al Parlamento)

